

1. di prendere atto:

- della preintesa relativa al contratto decentrato integrativo del personale non dirigente del Consiglio regionale della Calabria – parte normativa 2016-2018 – parte economica anno 2016, che si allega alla presente insieme alla Relazione illustrativa e tecnico finanziaria, per costituirne parte integrante e sostanziale;
- del verbale del Collegio dei Revisori dei Conti n. 125 del 14 settembre 2016;

2. di autorizzare, per le motivazioni indicate in parte motiva, il Segretario Generale, quale Presidente della delegazione trattante di parte pubblica:

- alla sottoscrizione definitiva del Contratto collettivo decentrato integrativo del comparto – parte normativa 2016-2018 – parte economica anno 2016;


3. di dare mandato al Settore Risorse Umane di provvedere:

- alla trasmissione all'ARAN e CNEL, entro cinque giorni dalla data di effettiva sottoscrizione definitiva del Contratto Collettivo Decentrato Integrativo del Comparto parte normativa 2016-2018 – parte economica anno 2016, del testo contrattuale e della documentazione che attesta le specifiche modalità di copertura delle risorse;
- a effettuare la pubblicazione sul sito istituzionale di cui all'art. 40 bis, comma 4, del d. lgs. n. 165/2001 e all'art. 11, comma 8 lett. c) del d. lgs. n. 150/2009;


4. di trasmettere copia del presente atto al Segretariato/Direttore Generale, al Dirigente del Settore Risorse Umane per opportuna informativa alle Organizzazioni Sindacali ed al Dirigente del Settore Bilancio e Ragioneria per quanto di competenza, nonché, al Capo di Gabinetto per opportuna conoscenza.

Letto, approvato e sottoscritto.

Il Segretario
(Dina Cristiani)



Il Presidente
(Nicola Irto)



CONSIGLIO REGIONALE DELLA CALABRIA
SETTORE SEGRETERIA UFFICIO DI PRESIDENZA
La presente copia è composta da
N° TRE PAGINE DI UN FOGLIO E
META' DI QUESTA QUARTA ALLEGATO
è copia conforme all'originale

Reggio Calabria 11-10-2016

IL DIRIGENTE




CONSIGLIO REGIONALE DELLA CALABRIA
UFFICIO DI PRESIDENZA

DELIBERAZIONE n. 40 del 6 ottobre 2016

OGGETTO: Presa d'atto delle risultanze del tavolo di Contrattazione Decentrata Integrativa del Personale del Comparto Anno 2016 - Autorizzazione alla sottoscrizione definitiva del contratto decentrato integrativo del comparto - parte normativa triennio 2016-2018 parte economica 2016.

L'anno duemilasedici, addì sei, del mese di ottobre, alle ore 12,00, nella sede del Consiglio regionale in Reggio Calabria, si è riunito l'Ufficio di Presidenza, regolarmente convocato.

			Presente	Assente
Presidente:	IRTO	Nicola	SI	//
Vice Presidenti:	D'AGOSTINO	Francesco	//	SI
	GENTILE	Giuseppe	//	SI
Consiglieri				
Segretari-Questori:	NERI	Giuseppe	SI	//
	GRAZIANO	Giuseppe	SI	//

Assiste il Segretario dell'Ufficio di Presidenza, Avv. Dina Cristiani, incaricato della redazione del verbale.

E', altresì, presente, il Segretario Generale, dott. Maurizio Priolo.

L'UFFICIO DI PRESIDENZA

PREMESSO CHE

- l'articolo 4 del CCNL 01.04.1999 per il personale del comparto Regioni ed autonomie locali prevede che in ciascun ente debba essere stipulato il contratto decentrato integrativo con l'utilizzo delle risorse per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività;
- ai sensi dell'articolo 5 comma 4 del CCNL 01.04.1999 i contratti collettivi decentrati hanno durata quadriennale e conservano la loro efficacia fino alla stipulazione dei successivi contratti collettivi decentrati integrativi;
- l'art. 31 del CCNL del 22.01.2004 del comparto Regioni ed autonomie Locali (Disciplina delle risorse decentrate) prevede che presso ogni Ente siano annualmente determinate le risorse finanziarie destinate alla incentivazione delle politiche di sviluppo delle risorse umane ed al sostegno di iniziative rivolte a migliorare la produttività, l'efficienza e l'efficacia dei servizi;
- con la deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 113 del 28.12.2012 sono stati adottati i criteri di misurazione e valutazione della performance organizzativa del personale a seguito all'entrata in vigore del D.lgs. 27.10.2009, n. 150 (Riforma Brunetta);

PRESO ATTO CHE

- l'articolo 15 del CCNL Comparto Regioni – Autonomie Locali dell'1.4.1999 disciplina il finanziamento per le politiche di sviluppo delle risorse umane per la produttività;
- l'articolo 17 del citato C.C.N.L. detta la disciplina per l'utilizzo del fondo costituito ai sensi del precedente articolo 15;
- il comma 1 dell'articolo 4 del medesimo C.C.N.L. stabilisce che gli Enti stipulano il contratto collettivo decentrato utilizzando le risorse di cui all'articolo 15, nel rispetto della disciplina dell'articolo 17;

PRESO ATTO, inoltre, che l'art. 65, comma 1, del d.lgs. 150/2009 impone alle amministrazioni di adeguare i contratti decentrati ai principi regolatori del decreto medesimo;

VISTA la Deliberazione n. 30 del 26 maggio 2015 dell'Ufficio di Presidenza, con la quale sono state dettate le linee di indirizzo alla delegazione di parte pubblica alla formulazione dei Contratti Decentrati Integrativi;

RICHIAMATA la determinazione del Settore Risorse Umane reg. gen.le n. 85 dell'11.02.2016, con la quale è stato costituito il fondo delle risorse decentrate destinate alla contrattazione decentrata integrativa per l'anno 2016;

RICHIAMATA la determinazione del Settore Risorse Umane reg. gen.le n. 340 del 25.07.2016 avente ad oggetto: "Costituzione del fondo per la contrattazione integrativa per l'anno 2016 – Rettifica determinazione R.G. n. 85 dell'11.02.2016";

PRESO ATTO che nella riunione del 2 agosto 2016, regolarmente convocata con nota prot. gen. n. 29982 del 27.07.2016 la delegazione trattante, composta dalla Parte Pubblica e dalle Organizzazioni sindacali, ha definito e sottoscritto il contenuto della preintesa relativa al Contratto Collettivo decentrato integrativo - parte normativa 2016-2018 – parte economica anno 2016 - del personale dipendente non dirigenziale del Consiglio regionale della Calabria;

RICHIAMATO l'art.5 del CCNL 1.4.1999, come sostituito dall'art. 4 , comma 1 del C.C.N.L. 22.01.2014 per il personale del comparto Regioni EE.LL., che descrive l'iter del controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva decentrata integrativa con i vincoli di bilancio, al fine del rilascio da parte dell'Ufficio di Presidenza dell'autorizzazione alla sottoscrizione definitiva degli accordi decentrati;

DATO ATTO che con nota del dirigente del Settore Bilancio e Ragioneria prot. gen. n. 31535 del 05.08.2016 l'ipotesi di CCDI per l'anno 2016 è stata inviata al Collegio dei Revisori corredata della relazione illustrativa e tecnico – finanziaria;

ACQUISITO il parere del Collegio dei Revisori dei Conti, pervenuto in data 14.09.2016 prot. gen. n. 34806 – verbale n. 125, con il quale viene ribadito, tra l'altro, che si tenga conto " 1. dell'art. 13 del C.C.D.I., denominato "Criteri per la produttività (performance organizzativa e individuale), il rispetto delle varie procedure stabilite dai punti 10, 11 e 12, preliminari alla quantificazione degli importi da erogare; 2. della distinzione tra i diversi profili giuridici e dell'indicazione della preventiva obbligatoria assegnazione degli obiettivi; 3. dell'art. 12 del C.C.D.I., denominato " Criteri per la remunerazione di maneggio valori, particolari responsabilità, di attività svolte in particolare condizione di disagio e di rapporti con il pubblico", al capoverso "Compensi per specifiche responsabilità", in relazione alla procedura e di attribuzione e di attestazione formale da parte del Dirigente di assegnazione;

RILEVATO che, dallo stesso verbale, il Collegio raccomanda il rispetto di quanto contestato dal Mef nella relazione, in ordine alla corresponsione delle indennità di posizione ai dipendenti titolari di incarico di Posizioni Organizzative e Alte Professionalità;

VISTO l'art. 40 bis, comma 4, del D.lgs. n. 165/2001, che impone alle Pubbliche Amministrazioni di pubblicare sul proprio sito istituzionale i contratti integrativi stipulati, unitamente alla relazione illustrativa e alla relazione tecnico-finanziaria certificate dagli organi di controllo in materia di contrattazione integrativa;

RICHIAMATO l'art. 11, comma 8, lett. c) del D.lgs. 150/2009, che obbliga le Amministrazioni a pubblicare sul proprio sito istituzionale nella sezione "Trasparenza, valutazione e merito" l'ammontare dei premi collegati alla performance stanziati e l'ammontare dei premi effettivamente distribuiti";

RICHIAMATO il parere di legittimità e di regolarità tecnico - amministrativa, rilasciato dal Settore proponente;

Su proposta del Settore Risorse Umane;

a voti unanimi dei presenti

DELIBERA

per le considerazioni, motivazioni e finalità di cui in premessa, che qui si intendono integralmente richiamate;



CONSIGLIO REGIONALE DELLA CALABRIA

Contratto collettivo decentrato integrativo ai sensi degli artt. 4 e 5 del CCNL 1/4/1999, in merito all'utilizzo delle risorse decentrate dell'anno 2016.

Relazione illustrativa

Modulo 1 - Scheda 1.1 Illustrazione degli aspetti procedurali, sintesi del contenuto del contratto ed autodichiarazione relative agli adempimenti della legge

Data di sottoscrizione	Preintesa 02.08.2016 Contratto
Periodo temporale di vigenza	Anno 2016
Composizione della delegazione trattante	Parte Pubblica (ruoli/qualifiche ricoperti): Presidente Segretario Generale Componenti Segretario Generale – Dirigente del Settore Segreteria Ufficio di Presidenza – Dirigente del Settore Risorse Umane Organizzazioni sindacali ammesse alla contrattazione (elenco sigle): FP-CGIL, CISL-FP, UIL-FPL, CSA Regioni e autonomie locali, D.I.C.A.A.P. Confisal Firmatarie della preintesa: FP-CGIL, CISL-FP D.I.C.A.A.P. Confisal Firmatarie del contratto:
Soggetti destinatari	Personale non dirigente
Materie trattate dal contratto integrativo (descrizione sintetica)	a) Servizi minimi essenziali b) Clausole di raffreddamento c) Controversie sull'interpretazione del contratto decentrato d) Comitato unico di garanzia e Pari opportunità e) Formazione e aggiornamento f) Lavoro straordinario g) Banca delle ore h) Risorse decentrate e istituti del salario accessorio (disagio, produttività, specifiche responsabilità, maneggio valori)
adempimenti procedurali e degli atti propedeutici e successivi alla	Intervento dell'Organo di controllo interno. Allegazione della Certificazione dell'Organo di
	È stata acquisita la certificazione dell'Organo di controllo interno? La relazione è stata sottoposta all'O.I.V. _____ La costituzione del fondo e la relazione sono state sottoposte al vaglio del Collegio dei revisori la cui relazione sarà allegata al provvedimento finale sarà trasmesso nei termini contrattuali all'ARAN





	controllo interno alla Relazione illustrativa.	Nel caso l'Organo di controllo interno abbia effettuato rilievi, descriverli?
	Attestazione del rispetto degli obblighi di legge che in caso di inadempimento comportano la sanzione del divieto di erogazione della retribuzione accessoria	<p>È stato adottato il Piano della performance previsto dall'art. 10 del d.lgs. 150/2009?</p> <p>Con deliberazione U.P. n. 23 del 23.06.2016 è stato approvato il piano della performance per il periodo 2016-2018 e con la definizione degli obiettivi operativi, ha trovato piena applicazione il "Sistema di misurazione della performance". Il conseguimento di tali obiettivi è funzionale al conseguimento degli obiettivi strategici definiti con deliberazione dell'U.P. n. 71 del 17 dicembre 2015 per il triennio 2016-2018.</p> <p>È stato adottato il Programma triennale per la trasparenza e l'integrità previsto dall'art. 11, comma 2 del d.lgs. 150/2009?</p> <p>Con deliberazione U.P. n. 8 del 31.03.2016 è stato approvato 'il Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità del Consiglio regionale della Calabria per il periodo 2016/2017</p> <p>È stato assolto l'obbligo di pubblicazione di cui ai commi 6 e 8 dell'art. 11 del d.lgs. 150/2009? Sì per quanto di competenza.</p> <p>La Relazione della Performance è stata validata dall'OIV ai sensi dell'articolo 14, comma 6. del d.lgs. n. 150/2009? Sì nella seduta dell'OIV del.....</p> <p>La costituzione del fondo e la relazione sono state sottoposte al vaglio del Collegio dei revisori la cui relazione sarà allegata al provvedimento finale che definisce il fondo che sarà trasmesso nei termini contrattuali all'ARAN</p>

Modulo 2 Illustrazione dell'articolato del contratto (Attestazione della compatibilità con i vincoli derivanti da norme di legge e di contratto nazionale –modalità di utilizzo delle risorse accessorie - risultati attesi - altre informazioni utili)

A) illustrazione di quanto disposto dal contratto integrativo

- Articolo 1. Campo di applicazione e durata
- Articolo 2. Servizi minimi essenziali
- Articolo 3. Relazioni Sindacali
- Articolo 4. Clausole di raffreddamento
- Articolo 5. Interpretazione autentica
- Articolo 6. Salute e sicurezza nei luoghi di lavoro





- Articolo 7 Comitato unico di Garanzia e Pari Opportunità
- Articolo 8 Formazione e aggiornamento
- Articolo 9 Lavoro straordinario
- Articolo 10 Banca delle ore
- Articolo 11 Costituzione e destinazione del fondo per lo sviluppo delle risorse umane
- Articolo 12 Criteri per la remunerazione di maneggio valori, particolari responsabilità, di attività svolte in particolare condizione di disagio e di rapporti con il pubblico
- Articolo 13 Criteri per la produttività (Performance organizzativa e individuale)
- Articolo 14 Risorse per il finanziamento della retribuzione di posizione e risultato delle Posizioni Organizzative e delle Alte Professionalità
- Articolo 15 Risorse per il finanziamento delle progressioni economiche orizzontali
- Articolo 16 Disposizioni finali
- Dichiarazione congiunta
- Allegato 1,2,3,4 Schede p.e.o
- Allegato Criteri generali per le progressioni economiche orizzontali del personale non dirigenziale del Consiglio regionale della Calabria
- Allegato Tabella della costituzione del fondo

B) quadro di sintesi delle modalità di utilizzo delle risorse


Sulla base dei criteri di cui agli articoli 12,13, 14 e 15 le risorse vengono utilizzate nel seguente modo:

Descrizione*	Importo
Art. 17, comma 2, lett. a) – produttività	€ 623.255,80
Art. 17, comma 2, lett. b) – progressioni economiche orizzontali	€760.000,00
Art. 17, comma 2, lett. c) – retribuzione di posizione e risultato p.o.	€ 101.250,00
Art. 17, comma 2, lett. d) – Indennità di turno, rischio, reperibilità, maneggio valori, orario notturno, festivo e notturno-festivo	€ 27.420,00
Art. 17, comma 2, lett. e) – indennità di disagio	€ 39.600,00
Art. 17, comma 2, lett. f) – indennità per specifiche responsabilità	€ 487.000,00
Art. 17, comma 2, lett. g) – compensi correlati alle risorse indicate nell'art. 15, comma 1, lett. k) (progettazione, avvocatura, ecc.)	0
Art. 10, comma 4, ccnl 2002 2005– retribuzione di posizione e risultato a.p.	€ 117.000,00
Risorse destinate al finanziamento delle P.e.o. da effettuare nell' anno 2016	€ 57.023,59
Art. 33 CCNL 22.1.2004 – indennità di comparto	€ 190.000,00
Somme rinviate	
Totale	€ 2.402.549,39

* dove non diversamente indicato il riferimento è al CCNL 1.4.1999

C) effetti abrogativi impliciti

Il contratto non si determina effetti abrogativi impliciti





D) illustrazione e specifica attestazione della coerenza con le previsioni in materia di meritocrazia e premialità

Il Consiglio regionale della Calabria con l'adozione del sistema di misurazione della performance promuove il merito ed attraverso esso consegue un miglioramento della performance organizzativa e individuale, attraverso l'utilizzo di sistemi selettivi, secondo logiche premianti nel contesto della peculiare attività istituzionale dell'Ente.

E) illustrazione e specifica attestazione della coerenza con il principio di selettività delle progressioni economiche:

Le risorse destinate al finanziamento delle progressioni economiche orizzontali per l'anno 2016 garantiscono che i beneficiari dell'istituto in oggetto corrisponderanno ad una percentuale inferiore al 50% degli aventi diritto.

F) illustrazione dei risultati attesi dalla sottoscrizione del contratto integrativo, in correlazione con gli strumenti di programmazione gestionale

Il CCDI vigente coerente con la normativa sulla performance di cui al D.Lgs. 150/2009. Il sistema di misurazione della performance mira a valorizzare i dipendenti che conseguono le migliori performance attraverso l'attribuzione di incentivi sia economici che di carriera. Le logiche del sistema di misurazione e valutazione della performance sono orientate, tra l'altro, a valutare in modo integrato la performance organizzativa ed individuale.

I contenuti del contratto a carattere prevalentemente economico comportano che i risultati attesi sono collegati essenzialmente all'impatto sul finanziamento dei singoli istituti. L'entità delle risorse destinate al finanziamento della produttività potrà stimolare ad un maggiore orientamento e tensione al risultato.



IL DIRIGENTE DEL SETTORE
RISORSE UMANE
(Avv. Maurizio Alessandro Praticò)





Contratto collettivo decentrato integrativo ai sensi degli artt. 4 e 5 del CCNL 1/4/1999, in merito all'utilizzo delle risorse decentrate dell'anno 2016.

Relazione tecnico-finanziaria

Modulo I – La costituzione del fondo per la contrattazione integrativa

Il fondo di produttività, in applicazione delle disposizioni dei contratti collettivi nazionali vigenti nel Comparto Regione Autonomie Locali, è stato quantificato dall'Amministrazione con determinazione del Dirigente del Settore Risorse Umane R.G. n. 340 del 25.07.2016

Descrizione	Importo
Risorse stabili	€ 2.923.710,73
Risorse variabili	
Residui anni precedenti	
Totale	€ 2.923.710,73

Sezione I – Risorse fisse aventi carattere di certezza e di stabilità


Risorse storiche consolidate

Le risorse aventi carattere di certezza, stabilità e continuità determinate nell'anno 2003 secondo la previgente disciplina contrattuale, e con le integrazioni previste dall'art. 32, commi 1 e 2, vengono definite in un unico importo che resta confermato con le stesse caratteristiche anche per gli anni successivi: Importo 1.439.238,89

Incrementi esplicitamente quantificati in sede di Ccnl

Sono stati effettuati i seguenti incrementi:

Descrizione	Importo
CCNL 22/1/2004 art. 32 c. 1 (Le risorse decentrate previste dall'art. 31 c. 2, sono incrementate, dall'anno 2003, di un importo pari allo 0,62% del monte salari, esclusa la dirigenza, che per l'anno 2001 dai dati del conto annuale del relativo anno ammonta a € 4.541.777,75)	€ 28.159,02
CCNL 22/1/2004 art. 32 c. 2 (Gli enti incrementano ulteriormente le risorse indicate nel comma 1 e con decorrenza dall'anno 2003 con un import corrispondente allo 0,50% del monte salari dell'anno 2001, esclusa la quota relative alla dirigenza nel rispetto della specifica disciplina del presente articolo – Regioni: l'incremento dello 0,50% di cui al comma 2 è consentito a favore degli enti la cui spesa del personale risulti inferiore del 35% della spesa corrente depurata della spesa sanitaria. Dai dati del conto annuale del relativo anno ammonta a € 4.541.777,75)	€ 22.708,89
CCNL 9/5/2006 art. 4 c. 1 (Gli enti locali, nei quali il rapporto tra spesa del personale ed entrate correnti sia non superiore al 39%, a decorrere dal 31.12.2005 e a valere per l'anno 2006, incrementano le risorse decentrate di cui all'art. 31, comma 2, del CCNL del 22.1.2004 con un importo corrispondente allo 0,5 % del monte salari dell'anno 2003, esclusa la quota relativa alla dirigenza. Dai dati del conto annuale del relativo anno ammonta a € 8.055.084,00)	€ 40.275,42
CCNL 11/4/2008 art. 8 c. 2 (Gli enti locali, a decorrere dal 31.12.2007 e a valere per l'anno 2008, incrementano le risorse decentrate di cui all'art. 31, comma 2, del CCNL del 22.1.2004 con un importo corrispondente allo 0,6 % del monte salari dell'anno 2005, esclusa la quota relativa alla dirigenza, qualora rientrino nei parametri di cui al comma 1 ed il rapporto tra spese del personale ed entrate correnti sia non superiore al 39 %. Dai dati del conto annuale del relativo anno ammonta a € 9.765.381,00)	€ 58.592,29





Faint, illegible text, possibly bleed-through from the reverse side of the page. The text is arranged in several paragraphs and is mostly obscured by the stamp and the lines.

Altri incrementi con carattere di certezza e stabilità

Descrizione	Importo
CCNL 5/10/2001 art. 4, c. 1 e 2 (Gli enti, a decorrere dall'anno 2001, incrementano le risorse del fondo di cui all'art.15 del CCNL dell'1.4.1999 di un importo pari all'1,1 % del monte salari dell'anno 1999, esclusa la quota relativa alla dirigenza. Le risorse di cui al comma 1, sono integrate dall'importo annuo della retribuzione individuale di anzianità e degli assegni ad personam in godimento da parte del personale comunque cessato dal servizio a far data dal 1° gennaio 2000.	€ 72.518,36
CCNL 1/4/1999 art. 15, c. 5 /parte (incremento stabile delle dotazioni organiche)	€ 1.243.735,30
CCNL 22/01/2004 dich. cong. n° 14 CCNL 09/05/2006 dich. cong. n° 4 (recupero PEO)	€ 9.399,00
CCNL 22.01.2004 art. 32 c. 7 (La percentuale di incremento indicata nel comma 2 è integrata, nel rispetto delle medesime condizioni specificate nei commi 3, 4, 5 e 6, di un ulteriore 0,20% del monte salari dell'anno 2001, esclusa la quota relativa alla dirigenza, ed è destinata al finanziamento della disciplina dell'art. 10 (alte professionalità). Dai dati del conto annuale del relativo anno ammonta a € 4.541.777,75)	€ 9.083,56
CCNL 1/4/1999 art. 14, c. 4 riduzione straordinari	
Altro	

Sezione II – Risorse variabili

Le risorse variabili sono così determinate

Descrizione*	Importo
Art. 15, comma 1, lett. e) economie da part-time	
Art. 15, comma 1, lett. k) specifiche disposizioni di legge	
Art. 15, comma 1, lett. m) risparmi straordinario	
Art. 15, comma 2	
Art. 15, comma 5 nuovi servizi o riorganizzazioni	
Somme non utilizzate l'anno precedente	
Altro	

* dove non diversamente indicato il riferimento è al CCNL 1.4.1999

Sezione III – Eventuali decurtazione del fondo

Sono state effettuate le seguenti decurtazioni:

Descrizione	Importo
Art. 9, comma 2-bis d.l. 78/2010 (limite fondo 2010 parte fissa)	
Art. 9, comma 2-bis d.l. 78/2010 (riduzione proporzionale al personale in servizio - parte fissa) anni 2011 – 2012 – 2013 2014	307.417,21
Art. 9, comma 2-bis d.l. 78/2010 (limite fondo 2010 parte variabile)	
Art. 9, comma 2-bis d.l. 78/2010 (riduzione proporzionale al personale in servizio - parte variabile) anni 2011 – 2012 – 2013-2014	
Decurtazione art. 1 comma 236 legge di stabilità 2016	15.174,52
Totale riduzioni	€ 322.591,73





Dettaglio decurtazioni

	Organico al 01/01	Organico al 31.12	Media	% Decurtazione
Anno 2010	385	382	383,50	
Anno 2011	382	371	376,50	1.83%
Anno 2012	371	354	362,50	5.48%
Anno 2013	354	340	347,00	9.52%
Anno 2014	340	346	343,00	10.56%
Anno 2016	344	342		0.58% (rispetto al 2015 nuovo anno base)

Sezione IV – Sintesi della costituzione del fondo sottoposto a certificazione

Descrizione	Importo
Risorse stabili	€ 2.601.119,00
Risorse variabili	
Residui anni precedenti	
Totale	€ 2.601.119,00

Sezione V – Risorse temporaneamente allocate all'esterno del fondo

Voce non presente.


Modulo II - Definizione delle poste di destinazione del Fondo per la contrattazione integrativa

Sezione I - Destinazioni non disponibili alla contrattazione integrativa o comunque non regolate specificatamente dal Contratto Integrativo sottoposto a certificazione

Non vengono regolate dal presente contratto somme per totali € 1.168.250,00 relative a:

Descrizione	Importo
Indennità di comparto	€ 190.000,00
Progressioni orizzontali	€ 760.000,00
Retribuzione di posizione titolari di posizione organizzativa	€ 81.000,00
Retribuzione di risultato titolari di posizione organizzativa	€ 20.250,00
Retribuzione di posizione titolari di alta professionalità	€ 90.000,00
Retribuzione di risultato titolari di alta professionalità	€ 27.000,00
Totale	€ 1.168.250,00

Le somme suddette sono già regolate dal CCDI, oppure sono effetto di disposizioni del CCNL o di progressioni economiche orizzontali pregresse.





Consiglio Regionale della Calabria
Ufficio Presidenza

Settore Segreteria
Ufficio Presidenza

Settore Segreteria
Ufficio Presidenza

Sezione II - Destinazioni specificamente regolate dal Contratto Integrativo

Vengono regolate dal contratto somme per complessivi € 1.234.299,39, così suddivise:

Descrizione	Importo
Indennità di turno	
Indennità di turno, rischio, reperibilità, maneggio valori, orario notturno, festivo e notturno-festivo	€ 27.420,00
Indennità di disagio	€ 39.600,00
Indennità specifiche responsabilità (art. 17, comma 2, lett. f) CCNL 01.04.1999)	€ 487.000,00
Compensi per attività e prestazioni correlati alle risorse di cui all'art. 15, comma 1, lettera k) del CCNL 01.04.1999	
Produttività di cui all'articolo 17, comma 2, lettera a) del CCNL 01/04/1999	€ 623.255,80
Risorse destinate al finanziamento delle P.e.o. da effettuare nell'anno 2016	€ 57.023,59
Altro	

Sezione III - (eventuali) Destinazioni ancora da regolare

Voce non presente

Sezione IV - Sintesi della definizione delle poste di destinazione del Fondo per la contrattazione integrativa sottoposto a certificazione

Descrizione	Importo
Somme non regolate dal contratto	€ 190.000,00
Somme regolate dal contratto	
Destinazioni ancora da regolare	
Totale	€ 190.000,00

Sezione V - Destinazioni temporaneamente allocate all'esterno del Fondo

Voce non presente

Sezione VI - Attestazione motivata, dal punto di vista tecnico-finanziario, del rispetto di vincoli di carattere generale

a. attestazione motivata del rispetto di copertura delle destinazioni di utilizzo del Fondo aventi natura certa e continuativa con risorse del Fondo fisse aventi carattere di certezza e stabilità:

Le risorse stabili ammontano a € 2.601.119,00, le destinazioni di utilizzo aventi natura certa e continuativa (comparto, progressioni orizzontali, retribuzione di posizione e di risultato) ammontano a € 1.168.250,00. Pertanto le destinazioni di utilizzo aventi natura certa e continuativa sono tutte finanziate con risorse stabili.

b. attestazione motivata del rispetto del principio di attribuzione selettiva di incentivi economici:

Gli incentivi economici sono erogati in base al CCNL e la parte di produttività è erogata in applicazione delle norme regolamentari dell'Ente in coerenza con il d.lgs. 150/2009 e con la supervisione dell'OIV.

c. attestazione motivata del rispetto del principio di selettività delle progressioni di carriera finanziate con il Fondo per la contrattazione integrativa (progressioni orizzontali)

Le risorse destinate al finanziamento delle progressioni economiche orizzontali per l'anno 2016 garantiscono che i beneficiari dell'istituto in oggetto corrisponderanno ad una percentuale inferiore al 50% degli aventi diritto.





Modulo III - Schema generale riassuntivo del Fondo per la contrattazione integrativa e confronto con il corrispondente Fondo certificato dell'anno precedente

Descrizione	Anno 2015	Anno 2016
Risorse stabili	€ 2.616.293,52	€ 2.616.293,52
Risorse variabili		
Residui anni precedenti		
Decurtazione art. 1 comma 236 legge di stabilità 2016		€ 15.174,52
Recupero ai sensi dell'art. 4 della Legge 2 maggio 2014, n. 68 *	€ 158.531,43	€ 198.569,61
Totale	€ 2.457.762,09	€ 2.402.549,39

* Dati derivanti dal procedimento di Ricostituzione in autotutela dei Fondi per la contrattazione integrativa del personale del comparto per gli anni 2004-2005-2006-2007-2008-2009-2010-2011-2012 allegati alla determinazione del Segretario Generale R.G. n. 329 del 24.06.2014. Nella medesima determinazione è inoltre evidenziato, per ogni anno in cui si è verificato, il mancato rispetto di vincoli finanziari posti alla contrattazione integrativa ed il relativo sfioramento. A decorrere dall'anno 2014 ai sensi dell'art. 4 della Legge 2 maggio 2014, n. 68, sono state adottate le conseguenti misure dalla stessa previste compreso il recupero dei suddetti sfioramenti.

Ai sensi di detta norma "1. Le regioni e gli enti locali che non hanno rispettato i vincoli finanziari posti alla contrattazione collettiva integrativa sono obbligati a recuperare integralmente, a valere sulle risorse finanziarie a questa destinate, rispettivamente al personale dirigenziale e non dirigenziale, le somme indebitamente erogate mediante il graduale riassorbimento delle stesse, con quote annuali e per un numero massimo di annualità corrispondente a quelle in cui si è verificato il superamento di tali vincoli. Nei predetti casi, le regioni devono obbligatoriamente adottare misure di contenimento della spesa per il personale, ulteriori rispetto a quelle già previste dalla vigente normativa, mediante l'attuazione di piani di riorganizzazione finalizzati alla razionalizzazione e allo snellimento delle strutture burocratico-amministrative, anche attraverso accorpamenti di uffici con la contestuale riduzione delle dotazioni organiche del personale dirigenziale in misura non inferiore al 20 per cento e della spesa complessiva del personale non dirigenziale nella misura non inferiore al 10 per cento..... Al fine di conseguire l'effettivo contenimento della spesa, alle unità di personale eventualmente risultanti in soprannumero all'esito dei predetti piani obbligatori di riorganizzazione si applicano le disposizioni previste dall'articolo 2, commi 11 e 12, del decreto-legge 6 luglio 2012, n.95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, nei limiti temporali della vigenza della predetta norma. Le cessazioni dal servizio conseguenti alle misure di cui al precedente periodo non possono essere calcolate come risparmio utile per definire l'ammontare delle disponibilità finanziarie da destinare alle assunzioni o il numero delle unità sostituibili in relazione alle limitazioni del turn over. Le Regioni e gli enti locali trasmettono alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato e al Ministero dell'interno - Dipartimento per gli affari interni e territoriali, ai fini del relativo monitoraggio, una relazione illustrativa ed una relazione tecnico-finanziaria che, con riferimento al mancato rispetto dei vincoli finanziari, dia conto dell'adozione dei piani obbligatori di riorganizzazione e delle specifiche misure previste dai medesimi per il contenimento della spesa per il personale.

2. Le regioni e gli enti locali che hanno rispettato il patto di stabilità interno possono compensare le somme da recuperare di cui al primo periodo del comma 1, anche attraverso l'utilizzo dei risparmi effettivamente derivanti dalle misure di razionalizzazione organizzativa di cui al secondo e terzo periodo del comma 1 nonché di quelli derivanti dall'attuazione dell'articolo 16, commi 4 e 5, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111.

3. Fermo restando quanto previsto dai commi 1 e 2, non si applicano le disposizioni di cui al quinto periodo del comma 3-quinquies dell'articolo 40 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 agli atti di utilizzo dei fondi per la contrattazione decentrata adottati anteriormente ai termini di adeguamento previsti dall'articolo 65 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, che non abbiano comportato né il superamento dei vincoli finanziari per la costituzione dei medesimi fondi né il riconoscimento giudiziale della responsabilità erariale, adottati dalle regioni e dagli enti locali che hanno rispettato il patto di stabilità interno, la vigente disciplina in materia di spese ed assunzione di personale nonché le disposizioni di cui all'articolo 9 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122."





Le misure contenute nella suesposta norma, nei loro aspetti applicativi, sono state oggetto della circolare congiunta del Ministro degli Affari Regionali e le Autonomie, del Ministro della Semplificazione e la Pubblica Amministrazione e del Ministro dell'Economia e delle Finanze prot. n. 60/GAB del 12.05.2014, con la quale al fine di consentire il riordino e la semplificazione della complessiva disciplina in materia di costituzione e utilizzo dei fondi e fornire criteri per la corretta e uniforme attuazione di quanto previsto nella stessa norma hanno, tra l'altro, proposto l'immediata costituzione, presso la Conferenza Unificata, di cui all'art. 8 del D.Lgs. 281/97, di un comitato temporaneo con il compito di fornire indicazioni applicative.

Il percorso intrapreso in autotutela di ricostituzione dei Fondi per la contrattazione integrativa del personale del comparto per gli anni 2004-2005-2006-2007-2008-2009-2010-2011-2012 e la contestuale individuazione degli squilibri finanziari costituisce indubbiamente un punto di partenza di una complessa ed articolata attività che necessita, per gli aspetti conseguenti all'applicazione delle misure previste dall'art. 4 della Legge 2 maggio 2014 n. 68., che coinvolgono vari aspetti della gestione e della spesa del personale, di uniformi indirizzi che non attengono unicamente alle forme di recupero degli squilibri finanziari ma anche alle forme ed ai tempi di predisposizione degli adempimenti previsti dalla norma in oggetto.

Il mancato rispetto dei vincoli finanziari posti alla contrattazione collettiva integrativa impone l'obbligo di recuperare integralmente, a valere sulle risorse finanziarie a questa destinate, le somme indebitamente erogate. Il criterio del graduale riassorbimento delle stesse, con quote annuali e per un numero massimo di annualità corrispondente a quelle in cui si è verificato il superamento induce a prevedere che già a partire dalla Costituzione del Fondo per la contrattazione integrativa del personale del comparto dell'anno 2014 si dovrà procedere in tal senso individuando il primo anno in cui si è verificato il mancato rispetto dei vincoli finanziari e procedere alla corrispondente riduzione del Fondo per la contrattazione integrativa del personale del comparto regolarmente costituito. Si dovranno contestualmente predisporre gli adempimenti previsti dall'art. 4 della Legge 2 maggio 2014, n. 68 ed adottare le misure previste dalla medesima norma auspicando il preposto Comitato temporaneo sia in grado di fornire in tempi brevi i necessari indirizzi applicativi per la corretta applicazione della norma.

Modulo IV - Compatibilità economico-finanziaria e modalità di copertura degli oneri del Fondo con riferimento agli strumenti annuali e pluriennali di bilancio

Sezione I - Esposizione finalizzata alla verifica che gli strumenti della contabilità economico-finanziaria dell'Amministrazione presidiano correttamente i limiti di spesa del Fondo nella fase programmatica della gestione
Tutte le somme relative al fondo delle risorse decentrate sono imputate in un unico capitolo di spesa precisamente il capitolo 41122 articolo 122, quindi la verifica tra sistema contabile e dati del fondo di produttività è costante.

Sezione II - Esposizione finalizzata alla verifica a consuntivo che il limite di spesa del Fondo dell'anno precedente risulta rispettato
Il limite di spesa del Fondo dell'anno 2010 risulta rispettato.

Sezione III - Verifica delle disponibilità finanziarie dell'Amministrazione ai fini della copertura delle diverse voci di destinazione del Fondo


Il totale del fondo come determinato dall'Amministrazione con determinazione n. 340 del 25/07/2016 è impegnato al capitolo 41122 articolo 122 del bilancio 2016 e precisamente all'impegno n. 178/2016.



IL DIRIGENTE
Dr. Maurizio Priolo



Consiglio regionale della Calabria



**IPOTESI DI
CONTRATTO COLLETTIVO DECENTRATO INTEGRATIVO
PER IL PERSONALE DEL COMPARTO
Parte normativa 2016-2018
Parte economica 2016**



mpf

[Handwritten signatures]



INDICE

- Articolo 1 – Campo di applicazione e durata pag. 3
- Articolo 2 – Servizi minimi essenziali pag. 3
- Articolo 3 – Relazioni sindacali pag. 3
- Articolo 4 – Clausole di raffreddamento pag. 4
- Articolo 5 – Interpretazione autentica pag. 4
- Articolo 6 – Salute e sicurezza nei luoghi di lavoro pag. 4
- Articolo 7 – Comitato Unico di Garanzia e Pari Opportunità pag. 5
- Articolo 8 – Formazione e aggiornamento pag. 5
- Articolo 9 – Lavoro straordinario pag. 5
- Articolo 10 – Banca delle ore pag. 6
- Articolo 11 – Costituzione e destinazione del fondo per lo sviluppo delle risorse umane pag. 6
- Articolo 12 – Criteri per la remunerazione di maneggio valori, particolari responsabilità, di attività svolte in particolare condizione di disagio e di rapporti con il pubblico pag. 7
- Articolo 13 – Criteri per la produttività (performance organizzativa e individuale) pag. 10
- Articolo 14 - Risorse per il finanziamento della retribuzione di posizione e risultato delle Posizioni Organizzative e delle Alte Professionalità pag. 11
- Articolo 15 – Risorse per il finanziamento delle progressioni economiche orizzontale pag. 11
- Articolo 16 – Disposizione finale pag. 11
- Dichiarazione congiunta pag. 12
- Allegato: Accordo sui criteri generali per la progressioni economiche orizzontali del personale non dirigenziale del Consiglio regionale della Calabria.





Art. 1

Campo di applicazione e durata

1. Il presente Contratto Collettivo Decentrato Integrativo si applica a tutto il personale di qualifica non dirigenziale, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e determinato del Consiglio regionale della Calabria, ivi compreso il personale comandato presso l'Amministrazione.
2. Il presente C.C.D.I. disciplina il periodo 2016-2018 ed i suoi effetti decorrono per la parte normativa dal 01.01.2016 al 31.12.2018 e per la parte economica dal 01.01.2016 al 31.12.2016.
3. Il presente C.C.D.I. conserva la propria efficacia fino alla stipulazione del successivo contratto decentrato, nel rispetto delle norme tempo per tempo vigenti, e trova attuazione attraverso le disposizioni di cui agli accordi annuali in ordine all'utilizzo delle risorse finanziarie disponibili per le politiche di sviluppo del personale.
4. In caso di sopravvenuta sottoscrizione, nel periodo di validità indicato precedentemente, del nuovo contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) o in caso di novità normative riguardanti le materie oggetto del presente C.C.D.I., le parti riaprono il confronto per verificare la validità delle clausole contrattuali in esso concordate.

Art. 2

Servizi minimi essenziali

1. L'Ente, nel rispetto dell'esercizio del diritto di sciopero garantito dalle leggi n. 146/90 e n. 83/00, nonché dall'Accordo sulla regolamentazione delle prestazioni minime indispensabili del Comparto Regioni- Autonomie Locali del 19.09.2002, in occasione della proclamazione di sciopero da parte delle OO.SS., individua i dipendenti esonerati dall'effettuazione dello stesso.
2. L'elenco dei dipendenti individuati è comunicato alle OO.SS., alla RSU ed agli stessi dipendenti entro 5 (cinque) giorni precedenti la data dello sciopero. I dipendenti interessati hanno il diritto di esprimere la volontà di aderire allo sciopero entro il giorno successivo alla ricezione della comunicazione.
3. I servizi pubblici essenziali ed il contingente di personale necessario a garantire gli stessi in occasione di sciopero, nei seguenti Settori sono individuati:
 - Servizio Bilancio e Ragioneria, limitatamente alla erogazione degli assegni con funzione di sostentamento, alla compilazione ed al controllo dei contributi previdenziali, ove coincidente con l'ultimo giorno di scadenza per legge; n. 1 unità di cat. D.
4. Gli scioperi comunque dichiarati o in corso di effettuazione, in caso di avvenimenti di particolare gravità o di calamità naturali, sono immediatamente sospesi.

Art. 3

Relazioni sindacali





1. Al di fuori dell'ambito delle materie riservate alla legge e alla contrattazione collettiva nazionale, le relazioni sindacali a livello decentrato si ispirano al rispetto tra le parti e al loro proficuo confronto e svolgono con le modalità e sulle materie previste dai CCNL tempo per tempo vigenti.
2. L'Amministrazione, in ogni caso, ogniqualvolta le parti sindacali ne facciano richiesta, procede, entro 10 giorni, alla convocazione della delegazione trattante per le materie oggetto di contrattazione decentrata.

Art. 4

Clausole di raffreddamento

1. Il sistema delle relazioni sindacali, orientato alla prevenzione dei conflitti, è improntato a principi di correttezza, buona fede e trasparenza dei reciproci comportamenti. I protocolli d'intesa sottoscritti tra le parti non possono essere modificati unilateralmente dall'Organo o dalla Struttura abilitata all'adozione dell'atto.
2. Durante il tempo di svolgimento della contrattazione e della concertazione le parti, nelle materie oggetto delle stesse, non possono assumere iniziative autonome, né procedere ad azioni dirette prima dei tempi fissati dalla vigente normativa legislativa e contrattuale in materia.

Art. 5

Interpretazione autentica

1. Nei casi di violazione della legge e/o dei vincoli e/o dei limiti di competenza previsti dalle disposizioni normative, di legge o dalla contrattazione nazionale, le clausole del C.C.D.I. sono nulle, a pena di responsabilità patrimoniale e disciplinare del dirigente che l'ha autorizzata, non possono essere applicate e sono sostituite di diritto secondo quanto previsto dagli articoli 1339 e 1419 secondo comma c.c..
2. Nel caso insorgano controversie sull'interpretazione autentica di clausole la cui applicazione risulti oggettivamente non chiara le parti si incontrano entro 30 giorni per definirne il significato. L'accordo d'interpretazione autentica, verbalizzato e sottoscritto con le procedure di cui all'art. 5 CCNL del 1 aprile 1999, sostituisce la clausola controversa sin dall'inizio della vigenza del contratto decentrato.

Art. 6

Salute e sicurezza nei luoghi di lavoro

1. Il documento di valutazione dei rischi, ed allegati, relativo all'amministrazione del Consiglio regionale della Calabria, contenente l'individuazione e valutazione dei fattori di rischio ivi rilevati ed il programma degli interventi da attuare per il miglioramento delle condizioni di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro, nonché il piano antincendio e di evacuazione si incentrano su quattro linee di intervento:
 - miglioramento dei luoghi di lavoro;
 - informazione, formazione e addestramento del personale, così come previsto dalla vigente legislazione;
 - sorveglianza sanitaria dei lavoratori;
 - attuazione degli adempimenti rivolti a facilitare l'attività dei dipendenti disabili.
2. Nell'ambito della riunione del sistema di prevenzione e protezione dai rischi, sono definiti tempi e modalità di attuazione degli interventi contenuti nel programma previa valutazione delle priorità.



Handwritten signatures and initials at the bottom of the page.



3. Con periodicità almeno annuale, nell'ambito della medesima riunione, è verificato lo stato di attuazione degli interventi programmati ed è valutata l'esistenza di nuovi fattori di rischio che richiedono l'aggiornamento dei documenti di cui sopra.
4. A tal fine, il Servizio competente in materia di sicurezza, effettua un costante monitoraggio dell'ambiente di lavoro anche su segnalazione dei rappresentanti per la sicurezza.
5. Risorse finanziarie congrue ed adeguate saranno finalizzate alla realizzazione degli eventuali e necessari interventi coinvolgendo, in applicazione della vigente normativa in materia, il responsabile della sicurezza ed il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.
6. La valutazione dei rischi deve tenere prioritariamente conto di quelli collegati allo stress da lavoro correlato, di quelli riguardanti le lavoratrici in stato di gravidanza, nonché di quelli connessi alle differenze di genere.

Art. 7

Comitato Unico di Garanzia e Pari Opportunità

1. In materia di pari opportunità e mobbing, è costituito il Comitato Unico di Garanzia abilitato, a mente degli artt. 7 e 57 del D.Lgs. 165/2001 come modificato dall'art. 21 della legge 2010 n. 183, a garantire e vigilare sulle effettive pari opportunità tra uomini e donne, nonché a contrastare qualsiasi forma di discriminazione e di violenza morale e/o psichica tra e contro i lavoratori.
2. Le modalità di funzionamento, di composizione e le eventuali, conseguenti responsabilità, sono quelle previste in materia dalla Direttiva Ministero Funzione Pubblica del 04/03/2011 e dall'art. 57 del DLgs 165/2001, modificato dall'art. 21 della legge 2010 n. 183, a mente dei quali il Comitato informa tempestivamente le OO.SS. e la RSU sulle attività istituzionali di propria competenza.
3. A tal fine, adotta modalità organizzative di lavoro flessibili, atte a consentire la conciliazione dei tempi di vita professionale e familiare, garantisce e promuove la partecipazione delle proprie dipendenti ai corsi di formazione e di aggiornamento professionale in rapporto proporzionale alla loro presenza ai corsi medesimi, può finanziare, a tale scopo, programmi ed azioni positive, nell'ambito delle disponibilità di bilancio dell'amministrazione, anche avvalendosi della Commissione Pari Opportunità.

Art. 8

Formazione e aggiornamento

1. L'Amministrazione impegna annualmente per la formazione del personale dipendente una somma pari alla percentuale corrispondente a quanto previsto dalle disposizioni legislative e contrattuali vigenti, fermo restando la possibilità di incrementare la consistenza impiegando i fondi per le politiche di coesione disponibili.
2. La formazione, l'aggiornamento e la riqualificazione del personale dipendente è realizzata coerentemente con le strategie e gli obiettivi dell'Amministrazione, favorendo l'ampliamento delle conoscenze e delle competenze presenti tra il personale, sulla base di quanto stabilito dalla direttiva della Funzione Pubblica sulla formazione e la valorizzazione del personale delle Pubbliche Amministrazioni.
3. La formazione dovrà riguardare nell'arco del triennio tutto il personale, compreso quello in distacco sindacale.
4. Le parti concordano che i fondi non spesi sono vincolati e saranno utilizzati nell'esercizio successivo.
5. Il costo della formazione da imputare su tale fondo è quello relativo alla partecipazione a seminari formativi interni ed esterni programmati nel rispetto della vigente normativa in materia.

Art. 9

Lavoro straordinario





1. L'effettuazione del lavoro straordinario può avvenire solo previa autorizzazione formale, debitamente motivata, da parte del Dirigente responsabile della struttura organizzativa di riferimento ed è finalizzata a fronteggiare situazioni di lavoro eccezionali, straordinarie, non prevedibili e non programmabili.
2. Il fondo per il lavoro straordinario, costituito con determinazione del dirigente del Settore Risorse umane è ripartito dal Direttore Generale per budget alle varie strutture organizzative, dandone tempestiva comunicazione alle OO.SS. ed alla RSU. Le parti si incontrano almeno tre volte l'anno per verificare le condizioni che hanno reso necessaria l'effettuazione del lavoro straordinario e per individuare le soluzioni che possono permetterne la riduzione stabile.
3. All'obbligo della prestazione di lavoro straordinario deve corrispondere la concreta disponibilità delle corrispettive risorse economiche. Ad esclusiva domanda del dipendente interessato, il lavoro straordinario preventivamente autorizzato può essere fruito come riposo compensativo o tramite l'istituto della banca delle ore, ai sensi delle vigenti disposizioni contrattuali in materia.

Art. 10

Banca delle ore

1. Presso il Settore Risorse Umane è istituita la banca delle ore nella quale confluiscono, ad esclusiva domanda del dipendente tramite un conto individuale, i crediti maturati a seguito delle prestazioni di lavoro straordinario, preventivamente e debitamente autorizzato, nel limite massimo individuale di 180 ore annue, fermo restando il limite delle risorse finanziarie previste dalla determinazione di cui all'art. 9.
2. Le ore accantonate possono essere richieste dal dipendente interessato sia come riposo compensativo che in retribuzione, da fruire comunque entro e non oltre l'anno successivo a quello di maturazione.
3. Il riposo compensativo deve essere preventivamente autorizzato, tenuto conto delle esigenze organizzative e funzionali della struttura presso la quale il dipendente presta servizio.
4. Le eventuali ore accantonate, comunicate dal Dirigente competente al Settore Risorse Umane e al Settore Bilancio e Ragioneria per le rispettive competenze, sono mensilmente evidenziate nel cedolino stipendiale.
5. Le maggiorazioni, nella misura dovuta per le prestazioni di lavoro straordinario sono remunerate e liquidate con gli emolumenti del mese successivo a quello della comunicazione del Dirigente competente della prestazione resa.
6. Le risorse impegnate per lavoro straordinario e non erogate e fruite dell'utilizzo del corrispettivo riposo compensativo, sono riportate in economia a favore dell'Ente.

Art. 11

Costituzione e destinazione del fondo per lo sviluppo delle risorse umane

1. Per l'anno 2016 le risorse finalizzate alle politiche di sviluppo delle risorse umane e alla performance organizzativa ed individuale, sono quantificate con determina del Settore Risorse Umane R.G. n° . 340 del 25.07.2016 ed ammontano ad €. 2.402.549,39.
2. Le risorse sono destinate al finanziamento dei singoli istituti contrattuali per come riportato di seguito al presente Contratto Collettivo Decentrato Integrativo per costituire parte integrante e sostanziale ed ammontano complessivamente ad €. 1.452.549,39, al netto delle risorse destinate alle progressioni orizzontali, alle indennità di comparto quote risorse stabili art. 33, comma 4 CCNL 2004.
3. Le somme non utilizzate e non attribuite in sede di liquidazione ai diversi istituti contrattuali, per l'anno 2016 incrementano il fondo complessivo destinato alla produttività individuale e collettiva.

[Handwritten signatures and initials]





Art. 12

Criteria per la remunerazione di maneggio valori, particolari responsabilità, di attività svolte in particolare condizione di disagio e di rapporti con il pubblico

Le parti concordano di suddividere e ripartire una quota del fondo a norma del presente articolo da destinarsi alla erogazione dei compensi come di seguito specificato:

Maneggio valori (art. 36, CCNL del 14 settembre 2000).

Al personale adibito in via continuativa a servizi che comportano maneggio di valori, compete una indennità di € 1,00 al giorno. Tale indennità compete per le sole giornate nelle quali il dipendente è effettivamente adibito al maneggio valori; l'importo per n. 2 unità è pari ad € 420,00 .

Compensi per specifiche responsabilità

1. In applicazione dell'art. 17, comma 2, lett. F del CCNL del 1.4.1999 come modificato dall'art. 7 del CCNL del 9.5.2006, e considerate le funzioni e le attività proprie della categoria di appartenenza previste dal sistema di classificazione del personale del comparto Regioni – Autonomie locali all'art. 3 del CCNL 31/03/1999 è attribuita con atto formale motivato dal Dirigente delle Strutture:
 - a) l'indennità di € 2.500,00 al personale di cat. D, non incaricato di funzioni dell'area delle Posizioni Organizzative, aventi funzioni di responsabilità di strutture con elevato giudizio di autonomia, di complessità e di specializzazione dei compiti affidati;
 - b) una indennità finalizzata a compensare l'esercizio di compiti che comportano specifiche responsabilità da parte del personale delle categorie B e C e del personale di categoria D non incaricato di funzioni dell'area delle posizioni organizzative o della lett. a) di cui sopra. Ai fini del riconoscimento dell'indennità per particolari e/o specifiche responsabilità, le posizioni di lavoro devono presentare, necessariamente, uno o più fattispecie di rilevante responsabilità di seguito indicate a titolo esemplificativo, mediante l'assunzione delle responsabilità stesse in modo prevalente; sotto il profilo temporale, rispetto all'assolvimento delle prestazioni complessivamente rese:
 - Responsabilità relative all'esercizio di compiti che comportano specifiche responsabilità con affidamento di un ruolo istruttorio rilevante nei processi di erogazione/gestione di risorse e/o nello svolgimento di attività sulla base delle quali vengono assunte decisioni o divulgate informazioni e documenti anche con effetti esterni, nonché responsabilità per l'avvio di attività e/o servizi innovativi.
 - Responsabilità di amministratori di sistema e superuser, progettazione, gestione e implementazione di strumenti digitali di Business Process e/o prodotti di comunicazione integrata, multimediale, multiplatforma, multicanale e/o interattiva.
 - Responsabilità relative alla rielaborazioni di documenti elettronici per le piattaforme internet/intranet e social network e per l'assolvimento degli obblighi di pubblicazione ai sensi di legge, nonché il trattamento di dati sensibili.
 - Responsabilità inerenti alla gestione e aggiornamento di archivi/protocolli di dati materiali, numerici e personali.





- Responsabilità relative all'esercizio di compiti che comportano specifiche responsabilità contabili e/o finanziarie in considerazione della elevata complessità e differenziazione dei procedimenti, della responsabilità della fase istruttoria, dell'impatto continuo con l'utenza, della elaborazione e trasmissione di dati a istituti nazionali con scadenze ravvicinate e cicliche.
- Responsabilità relative all'esercizio di attività in materia di bilancio, fiscalità e di adempimenti gestionali, previdenziali e fiscali relativi al personale e/o ai Consiglieri regionali in considerazione della elevata complessità e differenziazione dei procedimenti, della responsabilità della fase istruttoria, dell'impatto continuo con l'utenza, dell'elaborazione e trasmissione di dati a istituti nazionali con scadenze ravvicinate e cicliche.
- Responsabilità relative alla gestione di beni mobili inventariali, in ragione della particolare responsabilità connessa a tale attività.
- Responsabilità relative all'esercizio di compiti che prevedono attività di supporto e diretta assistenza agli Organi istituzionali e comportano ampia flessibilità oraria, carichi gravosi di lavoro e la gestione di processi conoscitivi complessi di natura multidisciplinare, anche in considerazione della pluralità di soggetti destinatari della prestazione e dell'impatto continuo con utenti anche esterni.
- Responsabilità di elaborazione di pareri (anche con effetti esterni).
- Responsabilità di procedimenti ai sensi della L. 241/90.
- Responsabilità di conduzione di gruppi di lavoro (non solo di coordinamento di personale).
- Responsabilità di attività sostitutiva, nell'ambito delle competenze esercitabili.
- Responsabilità di attività quando non ricorrono le condizioni per l'attivazione di mansioni superiori.
- Responsabilità di attività impicanti l'esercizio di funzioni di particolare specializzazione (per particolare specializzazione si intende il conseguimento di una abilitazione per l'esercizio di determinate funzioni es. responsabile di una delle figure previste dal d. lgs. 81/2008;
- Responsabilità di elaborazioni decisionali di particolare rilevanza (senza effetti esterni) (es. Rilev).
- Responsabilità di gestione di rapporti e relazioni complesse e continuative con interlocutori esterni, di natura comunicativa, informativa, di confronto, ancorchè senza poteri decisionali.

L'indennità per specifiche responsabilità è determinata sulla base dei criteri di seguito indicati:

Criterio di determinazione	Importo annuo Lordo		
	Cat. B	Cat. C	Cat. D
Presenza nella posizione funzionale di almeno 1 fattispecie di responsabilità	€ 1.300,00	€ 1.800,00	€ 2.200,00



[Handwritten signatures]



Presenza nella posizione funzionale di almeno 2 fattispecie di responsabilità	€ 1.400,00	€ 1.900,00	€ 2.350,00
Presenza nella posizione funzionale di almeno 3 fattispecie di responsabilità	€ 1.500,00	€ 2.000,00	€ 2.500,00

2. Le risorse messe a disposizione per il finanziamento delle indennità di cui alla lett.a) e b), ammontano a complessivi € 487.000,00.

Indennità di disagio

- Per attività svolte in condizioni particolarmente disagiate devono intendersi quelle attività lavorative che comportano, per la loro natura o forma organizzativa (orario e/o modalità di effettuazione della prestazione lavorativa), problemi per l'equilibrio psico-fisico del lavoratore, problemi per il normale svolgimento di relazioni sociali, ovvero attività svolte in condizioni difficili e/o faticose per le circostanze specifiche nelle quali sono condotte, sia rispetto a quelle svolte da altri profili professionali della stessa categoria, sia rispetto alle diverse condizioni ambientali nelle quali può operare.
- L'indennità di disagio, che non è cumulabile con l'indennità di rischio, è corrisposta unicamente al personale di categoria A, B o C (autisti, archivisti, commessi, ivi compresi i commessi d'aula etc.) formalmente individuato dal Dirigente dei competenti Settori eo/ Servizi, che svolge effettivamente, in modo diretto e continuativo, attività lavorative corrispondenti a quelle descritte al comma 1 e comunicato mensilmente per la conseguente liquidazione al Dirigente del Settore Risorse Umane e al Dirigente del Servizio Bilancio e Ragioneria per le rispettive competenze.
- Tale indennità compete per le sole giornate nelle quali il dipendente è effettivamente adibito ai servizi di cui ai commi precedenti, in proporzione ai giorni di presenza in servizio calcolati su base mensile nella misura di 30,00 € lorde, l'importo è di € 39.600.

Indennità rapporti con il pubblico

- Al personale degli uffici, addetto ai rapporti con il pubblico e agli archivisti informatici, viene corrisposta un'indennità di € 300,00 annui. Per le strutture diverse dal Servizio Relazioni Esterne, il Dirigente individua un'unità addetta al compito di raccordo per le richieste all'URP, ad esclusione del Co. Re. Com che, attese le particolari funzioni che svolge, può individuare sino a tre unità di personale a cui corrispondere tale indennità.
- L'importo annuo è pari a € 27.000,00.

Art. 13


Criteria per la produttività (performance organizzativa e individuale)

- Il Consiglio regionale della Calabria promuove il merito e il miglioramento della performance organizzativa e individuale, attraverso l'utilizzo di sistemi selettivi, secondo logiche premianti, nonché valorizzando i dipendenti che conseguono le migliori performance attraverso l'attribuzione di incentivi sia economici, sia di carriera.



[Handwritten signature]

[Handwritten signatures]



- 2 Le logiche del sistema di misurazione e valutazione della performance sono orientate, tra le altre cose, a valutare, in modo integrato, la performance organizzativa e individuale.
- 3 L'ammontare delle risorse destinate alla performance, per un totale di € 623.255,80 è ripartito in base al numero dei dipendenti in servizio al 01.01.2016 in tutte le Aree Funzionali ed i Settori dell'Ente.
- 4 Il compenso destinato ad incentivare la produttività ed il miglioramento dei servizi è corrisposto ai lavoratori interessati a conclusione dell'annuale processo di valutazione, tenuto conto delle risultanze dello stesso.
- 5 I criteri di erogazione sono definiti nel presente C.C.D.I. in coerenza con il "Sistema di misurazione e valutazione della performance" adottato dall'ente.
- 6 Il compenso destinato a remunerare la performance del dipendente è correlato sia ai risultati ottenuti dalla specifica struttura cui è assegnato (risultati relativi alla performance organizzativa); sia alla qualità del contributo dato dal singolo al raggiungimento degli obiettivi, alle competenze dimostrate e ai comportamenti organizzativi e professionali tenuti (risultati relativi alla performance individuale).
- 7 Ai fini dell'erogazione delle risorse di cui al presente articolo, l'importo totale annuo viene suddiviso sulla base delle categorie. Gli importi, tengono conto di un equilibrato riparto tra i diversi istituti previsti dal fondo, secondo i seguenti parametri:

Categoria	Parametro
A	1
B	1,1
C	1,2
D	1,3

- 8 La quota parte destinata a premiare la performance organizzativa è relativa al raggiungimento degli obiettivi assegnati all'Unità Operativa ed è pari al 70% degli importi totali di produttività assegnati alle singole categorie. Quanto al raggiungimento degli obiettivi assegnati a ciascuna Unità Operativa, in caso di raggiungimento almeno il 91% del risultato atteso totale è erogato il 100% della somma spettante a tale titolo; in caso di raggiungimento dal 51% al 90% del risultato atteso totale la somma spettante è erogata in misura proporzionale alla percentuale di raggiungimento; in caso di raggiungimento del risultato atteso totale in misura inferiore al 51% non è erogata alcuna somma.
- 9 La quota parte destinata a premiare la performance individuale (relativa, cioè, alla qualità del contributo dato da ciascun dipendente al raggiungimento degli obiettivi, alle competenze dimostrate e ai comportamenti organizzativi e professionali tenuti) è pari al 30%, per il personale di tutte le categorie, in relazione agli importi totali di produttività per come sopra catalogati. Le risultanze delle valutazioni producono l'erogazione di un compenso diversificato a seconda del punteggio ottenuto dal singolo dipendente nella suddetta scheda di valutazione.
- 10 Il compenso relativo alla performance individuale è erogato sulla base delle risultanze della "Scheda di Valutazione della Performance Individuale", prevista dal Sistema di misurazione e valutazione della performance adottato dall'Ente, in misura proporzionale al punteggio ottenuto dal singolo dipendente nella stessa.
- 11 La valutazione della prestazione è effettuata dal dirigente, che compila la suddetta Scheda verificando il conseguimento dei risultati in riferimento agli obiettivi assegnati.
- 12 La valutazione viene effettuata annualmente dal Dirigente del Settore al quale il dipendente è assegnato entro il primo mese successivo all'anno di riferimento, quindi è trasmessa per competenza al Dirigente del Settore Risorse Umane. Copia della scheda di valutazione contestualmente, è altresì consegnata dal Dirigente che l'ha redatta, al dipendente che la sottoscrive per ricevuta.

Handwritten signatures and initials.



Handwritten signatures and initials at the bottom of the page.



- 13 Il dipendente interessato, che potrà essere assistito a richiesta da una persona di fiducia (organizzazione sindacale o legale) entro e non oltre 5 (cinque) giorni dalla sottoscrizione della scheda per ricevuta, può produrre eventuali contestazioni sulla valutazione conseguita, tramite formale e motivato ricorso indirizzato al Dirigente che ha effettuato la valutazione e firmato la scheda. Il Dirigente, esaminato il ricorso e le valutazioni di merito prodotte dal dipendente, entro gli ulteriori 5 (cinque) giorni dalla ricezione del ricorso, esprime un parere definitivo che può anche prevedere soluzioni finalizzate a modificare la valutazione precedentemente assegnata. È fatta salva la facoltà del dipendente di avvalersi degli eventuali strumenti di tutela previsti dalla vigente normativa in materia.
- 14 La valutazione dei dipendenti in distacco sindacale e/o ai sensi del d. lgs. 151/01 è effettuata dal dirigente sulla base della media aritmetica delle valutazioni apportate alla struttura .

Art. 14

Risorse per il finanziamento della retribuzione di posizione e risultato delle Posizioni Organizzative e delle Alte Professionalità

1. Per quanto attiene alla disciplina delle Posizioni Organizzative (P.O.) e delle Alte Professionalità (A.P.) si rinvia alle vigenti disposizioni contrattuali.
2. Le risorse destinate, per l'anno 2016, al finanziamento della retribuzione di posizione per le Posizioni Organizzative sono pari ad €. 81.000,00 e per la retribuzione di risultato pari ad €. 20.250,00.
3. Le risorse destinate, per l'anno 2016, al finanziamento della retribuzione di posizione per le Alte Professionalità sono pari ad €. 90.000,00 e per la retribuzione di risultato pari ad €. 27.000,00.
4. I criteri adottati per la valutazione dei dipendenti titolari di Posizioni Organizzative (P.O.) ed Alte Professionalità (A.P.) sono stabiliti con il sistema di misurazione e valutazione adottato dall'Ente.
5. Per quanto concerne le prerogative dei dipendenti interessati si rimanda ai commi 11, 12 e 13 dell'art. 13 del presente contratto.

Art. 15

Risorse per il finanziamento delle progressioni economiche orizzontali

1. I criteri generali per le progressioni economiche orizzontali del personale non dirigenziale del Consiglio regionale della Calabria sono specificati nell'accordo allegato al presente contratto e ne costituisce parte integrante.
2. Per il finanziamento delle progressioni economiche orizzontali, per l'anno 2016, le parti concordano di destinare la somma di €. 57.023,59 a valere sulla parte stabile del fondo per la contrattazione integrativa.

Art. 16

Disposizione finale

1. Per tutto, quanto non espressamente previsto e disciplinato dal presente Contratto Decentrato Integrativo, si rinvia integralmente alle vigenti disposizioni contenute nei C.C.N.L. ed alle disposizioni legislative nazionali e regionali in materia.
2. Le disposizioni contenute e richiamate nel presente Contratto Decentrato Integrativo, se non espressamente ed integralmente riportate, perdono la loro efficacia e non sono applicabili.

Dichiarazione congiunta

Le parti concordano e stabiliscono che al personale pendolare, la cui distanza di residenza dalla sede di lavoro comporta particolari difficoltà nell'utilizzo dei mezzi pubblici, in via eccezionale e concordato con il dirigente, è consentito il 3° rientro pomeridiano.

Seduta della Delegazione Trattante del 02.08.2016

PARTE PUBBLICA

11

[Handwritten signature]


[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]





CGIL-FP


CISL-FP
Antonino Perrone

UIL-FPL
RSU*

CSA

DICAAP


Cotronei Salvatore

Criaco Santoro Alessandro

Ambrosio Antonia

Giunta Ilenia

Lacaria Manuela

Lascalea Leonardo

Licastro Giuseppe

Malara Beatrice

Manti Valeria


Occhipinti Riccardo

Pistocchi Cosimo

Vacalebre Giuseppe

*La RSU ammessa con riserva in attesa del giudizio pendente







Consiglio regionale della Calabria

**CRITERI GENERALI
PER LE PROGRESSIONI ECONOMICHE ORIZZONTALI
DEL PERSONALE NON DIRIGENZIALE
DEL CONSIGLIO REGIONALE DELLA CALABRIA**



mp

h

pa

so

Di



Con il presente accordo vengono disciplinate le procedure selettive per la progressione economica all'interno delle categorie.

Art. 1

Progressioni economiche orizzontali



1. La progressione economica orizzontale (PEO) all'interno delle categorie è attuata dal Consiglio regionale della Calabria al fine di conseguire reali miglioramenti organizzativi e di valorizzare le risorse umane dell'ente.
2. Nel limite delle risorse annualmente destinate e nel rispetto delle disposizioni di legge e contrattuali tempo per tempo vigenti, la PEO si realizza mediante l'acquisizione individuale di posizioni economiche piu' elevate, nell'ambito della categoria di appartenenza.
3. L'Amministrazione individua, sulla base delle disponibilità finanziarie allo scopo destinate – per ciascuna categoria prevista dal C.C.N.L. del comparto Regioni Autonomie Locali - il numero delle progressioni orizzontali effettuabili.

Art. 2

Criteri di selezione

1. L'attribuzione delle posizioni economiche avviene sulla base di una selezione e della relativa graduatoria, a favore di una quota circoscritta di dipendenti che, in base alle risorse concordate nella parte stabile del fondo annuale, non può superare il 50 % dei partecipanti aventi diritto.
2. La selezione mira ad individuare chi si è particolarmente distinto per il positivo raggiungimento di risultati, attraverso lo sviluppo di competenze professionali e di qualità individuali, grazie alle diverse esperienze acquisite e ad eventuali interventi formativi, secondo quanto previsto dalle disposizioni vigenti in materia di pubblico impiego e secondo i parametri declinati dall'art. 5 del CCNL 31 marzo 1999.
3. La selezione verrà effettuata tenendo conto dei seguenti indicatori ponderati e del relativo punteggio complessivo per categoria, sino ai valori massimi riportati nelle schede allegate:

a) Formazione certificata e pertinente con l'attività formativa;





- b) Esperienza lavorativa acquisita;
 - c) Qualità delle prestazioni individuali;
 - d) Risultati conseguiti ;
 - e) Titoli culturali e professionali.
4. Possono partecipare all'attribuzione della Peo i dipendenti che, alla data del 31 dicembre dell'anno precedente a quello di indizione della procedura selettiva, abbiano maturato i seguenti requisiti:
- 2 anni di servizio prestati al Consiglio regionale o in altre Pubbliche Amministrazioni a tempo indeterminato nella posizione economica in godimento alla data del 31 dicembre 2015;
 - Valutazione positiva nella scheda di valutazione della performance individuale nei due anni precedenti (intendendosi, per positiva, quella pari al punteggio minimo conseguito di 70 punti risultante nelle relative schede VPI).
5. Sono esclusi dalla selezione i dipendenti che :
- Hanno ricevuto nel biennio 2014-2015 sanzioni superiori alla multa di 4 ore di retribuzione;
 - Hanno superato 180 giorni all'anno di assenza dal servizio nel 2014 o nel 2015; ai fini del conteggio non sono considerate assenze dal servizio:
 - i giorni usufruiti a titolo di congedo di maternità e paternità, i congedi parentali e la malattia figlio come disciplinato dalla legge 151/2001;
 - i permessi di cui alla legge 104/92;
 - l'infortunio e la malattia conseguenti a gravi patologie;
 - permessi e distacchi sindacali;
6. Le PEO vengono assegnate sino alla concorrenza delle risorse disponibili a tal fine.

Art.3

Graduatoria di merito

1. Per ciascuna categoria (A, B, C, D) verrà stilata apposita graduatoria, sulla base della valutazione effettuata per ciascun candidato da parte del dirigente dell'Ufficio, a cui afferisce il dipendente all'atto dello svolgimento della procedura selettiva, avvalendosi, a tale scopo, della scheda di valutazione allegata al presente accordo.
2. A tal riguardo il Dirigente interessato esprime la propria valutazione attribuendo un punteggio ad ognuna delle voci contenute nella scheda allegata, nel rispetto dei valori minimi e massimi ad esse attribuibili per ogni singola categoria.





3. Il dipendente interessato, che potrà essere assistito a richiesta da una persona di fiducia (organizzazione sindacale o legale) entro e non oltre 5 (cinque) giorni dalla sottoscrizione della scheda per ricevuta, può produrre eventuali contestazioni sulla valutazione conseguita, tramite formale e motivato ricorso indirizzato al Dirigente che ha effettuato la valutazione e firmato la scheda. Il Dirigente, esaminato il ricorso e le valutazioni di merito prodotte dal dipendente, entro gli ulteriori 5 (cinque) giorni dalla ricezione del ricorso, esprime un parere definitivo che può anche prevedere soluzioni finalizzate a modificare la valutazione precedentemente assegnata. È fatta salva la facoltà del dipendente di avvalersi degli eventuali strumenti di tutela previsti dalla vigente normativa in materia.
4. Accederanno alla posizione economica superiore i dipendenti con i migliori punteggi sino alla concomitanza dei posti disponibili per ciascuna posizione economica.
5. In caso di parità di punteggio, saranno applicati, nell'ordine, i seguenti criteri di precedenza:
 - a) Maggiore anzianità di servizio nella categoria di appartenenza;
 - a) Maggiore anzianità di servizio nella Pubblica Amministrazione;
 - b) Maggiore età anagrafica.
6. La nuova posizione economica ha, di norma, decorrenza dal 1° gennaio dell'anno di riferimento a quello di maturazione del diritto.
7. La presente disposizione vale anche per il personale consiliare comandato presso altri Enti. In tal caso la relativa scheda PEO deve essere predisposta e firmata dal dirigente dell'Ente presso cui detto personale presta servizio.
8. A conclusione delle procedure di cui al presente articolo, le relative graduatorie saranno pubblicate all'albo del Consiglio regionale, con l'indicazione dell'autorità competente e del termine entro cui è possibile proporre ricorso.



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



(Allegato n° 1)

CRITERI PER I PASSAGGI NELL'AMBITO DELLA CATEGORIA A

(Art. 5, comma 2, lett. a), CCNL 31.03.1999)

Categoria A

COGNOME _____

NOME _____

STRUTTURA _____

	Criteria		Punteggio Max attribuibile	Punteggio Attribuito
1	FORMAZIONE CERTIFICATA E PERTINENTE CON L'ATTIVITA' SVOLTA	Corsi di formazione o crediti formativi pertinenti	Min. 0 Max 10	
2	Esperienza lavorativa acquisita Anche conseguente ad interventi formativi	Anzianità di servizio nella stessa categoria (Punti 2 per anno)	Min. 2 Max 10	Max Punti 30
		Attività prestata con abilità applicativa ed autonomia operativa	Min. 4 Max 10	
		Applicazione delle informazioni apprese durante l'attività di formazione	Min. 2 Max. 10	
3	QUALITÀ DELLE PRESTAZIONI INDIVIDUALI	Qualità dei rapporti con l'utenza interna ed esterna e nello sviluppo collaborativo	Min. 2 Max. 15	Max punti 45
		Grado di puntualità e precisione nell'assolvimento delle prestazioni	Min. 2 Max. 15	
		Impegno lavorativo	Min. 2 Max. 15	
4	Risultati conseguiti (conseguimento degli obiettivi e dei risultati affidati dal dirigente, nonché il grado di realizzazione delle attività affidate)		Min. 2 Max 15	Max punti 15

II DIPENDENTE

II DIRIGENTE





(Allegato 2)

Criteria per il passaggio alla seconda posizione economica successiva ai trattamenti tabellari iniziali delle Categorie B e C

(Art. 5, comma 2, lett. c), CCNL 31.03.1999)

COGNOME _____

NOME _____

STRUTTURA _____

[Handwritten initials and signatures]

		Criteria		Punteggio Max attribuibile	Punteggio Attribuito
1	FORMAZIONE CERTIFICATA E PERTINENTE CON L'ATTIVITA' SVOLTA	Corsi di formazione o crediti formativi pertinenti		Min. 0 Max 10	
2	Esperienza lavorativa acquisita	Anzianità di servizio nella stessa categoria (Punti 2 per anno)	Min. 2 Max 8	Max Punti 20	
		Attività prestata con abilità applicativa ed autonomia operativa	Min. 4 Max 12		
3	QUALITÀ DELLE PRESTAZIONI INDIVIDUALI	Qualità dei rapporti con l'utenza interna ed esterna e nello sviluppo collaborativo	Min. 2 Max. 15	Max punti 45	
		Grado di puntualità e precisione nell'assolvimento delle prestazioni	Min. 2 Max. 15		
		Impegno lavorativo	Min. 2 Max. 15		
4	Risultati conseguiti (conseguimento degli obiettivi e dei risultati affidati dal dirigente, nonché il grado di realizzazione delle attività affidate)		Min. 2 Max 10	Max punti 10	
5	TITOLI CULTURALI E PROFESSIONALI	Diploma di istruzione secondaria di 2° grado	Min. 3 Max. 15	Max punti 15	
		Diploma di laurea triennale			
		Diploma di laurea specialistica			
		Laurea Magistrale			
		Titoli post laurea			

II DIPENDENTE

II DIRIGENTE



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



(allegato 3)

Criteria per il passaggio alle posizioni economiche successive alla seconda, ad esclusione dell'ultima, relative ai trattamenti tabellari delle Categorie B e C

(Art. 5, comma 2, lett. c), CCNL 31.03.1999)

COGNOME _____


NOME _____

STRUTTURA _____

		Criteria		Punteggio Attribuito	Punteggio Max attribuibile
1	FORMAZIONE CERTIFICATA E PERTINENTE CON L'ATTIVITA' SVOLTA	Corsi di formazione o crediti formativi pertinenti		Min. 0 Max 10	
2	Esperienza lavorativa acquisita	Anzianità di servizio nella stessa categoria (Punti 2 per anno)	Min. 2 Max 8	Max Punti 20	
		Attività prestata con abilità applicativa ed autonomia operativa	Min. 4 Max 12		
3	QUALITÀ DELLE PRESTAZIONI INDIVIDUALI	Qualità dei rapporti con l'utenza interna ed esterna e nello sviluppo collaborativo	Min. 2 Max. 15	Max punti 45	
		Grado di puntualità e precisione nell'assolvimento delle prestazioni	Min. 2 Max. 15		
		Grado di approccio collaborativo, capacità di adattamento, propensione allo sviluppo migliorativo nell'ambito della struttura di appartenenza.	Min. 2 Max. 15		
4	Risultati conseguiti (conseguimento degli obiettivi e dei risultati affidati dal dirigente, nonché il grado di realizzazione delle attività affidate)		Min. 2 Max 10	Max punti 10	
5	TITOLI CULTURALI E PROFESSIONALI	Diploma di Istruzione secondaria di 2° grado	Min. 3 Max. 15	Max punti 15	
		Diploma di laurea triennale			
		Diploma di laurea specialistica			
		Laurea Magistrale			
		Titoli post laurea			

II DIPENDENTE

II DIRIGENTE





(allegato 4)

Criteria per il passaggio all'ultima posizione economica delle categorie B e C, nonché per i passaggi all'interno della categoria D (art. 5, comma 2, lett. d), CCNL 31.03.1999)

COGNOME _____

NOME _____

STRUTTURA _____

		CRITERI	Punteggio Max attribuibile	Punteggio Attribuito
1	FORMAZIONE CERTIFICATA E PERTINENTE CON L'ATTIVITA' SVOLTA	Corsi di formazione o crediti formativi pertinenti	Min. 0 Max 10	
2	Esperienza lavorativa acquisita	Anzianità di servizio nella stessa categoria (Punti 2 per anno)	Min. 2 Max 8	Max 20
		Attività prestata con abilità applicativa ed autonomia operativa	Min. 4 Max 12	
3	QUALITÀ DELLE PRESTAZIONI INDIVIDUALI	Capacità professionali e di adattamento ai cambiamenti organizzativi	Min. 2 Max. 15	Max 45
		Iniziativa personale e capacità di risoluzioni dei problemi	Min. 2 Max. 15	
		Impegno lavorativo e partecipazione effettiva alle esigenze di flessibilità	Min. 2 Max. 15	
4	Risultati conseguiti (conseguimento degli obiettivi e dei risultati affidati dal dirigente, nonché il grado di realizzazione delle attività affidate)		Min. 2 Max. 10	Max 10
5	TITOLI CULTURALI E PROFESSIONALI	Diploma di laurea triennale	Min. 3 Max 15	Max 15
		Diploma di Laurea Specialistica		
		Laurea magistrale		
		Titoli post laurea		

II DIPENDENTE

II DIRIGENTE







Darcia
Loddo
A me *[Signature]*

Prot. n. 210 del 14 settembre 2016

Collegio dei Revisori dei Conti della Regione Calabria

Verbale n. 125

L'anno duemilasedici il giorno tredici del mese di settembre alle ore 10,00 presso il Consiglio Regionale della Calabria sito in Via Cardinale Portanova snc a Reggio Calabria, si è riunito il Collegio dei Revisori dei Conti della Regione Calabria. Sono presenti, anche con mezzi telematici, nelle rispettive qualità, la prof.ssa Filomena Maria Smorto Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti, il dott. Alberto Porcelli ed il dott. Francesco Malara Componenti del Collegio dei Revisori dei Conti.

Il Collegio dei Revisori

Premesso:

- Che l'art. 5, comma 3 del C.C.N.L. 01.04.1999 per i dipendenti delle Regioni e degli Enti Locali, come sostituito dall'art. 4 del C.C.N.L. 22.01.2004 prevede che *"il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva decentrata integrativa con i vincoli di bilancio e la relativa certificazione degli oneri, sono effettuati dal collegio dei revisori dei conti (...) A tal fine, l'ipotesi di contratto decentrato integrativo definita dalla delegazione trattante è inviata a tali organismi entro 5 giorni, corredata da apposita relazione illustrativa tecnico finanziaria. In caso di rilievi da parte dei predetti organismi la trattativa deve essere ripresa entro 5 giorni (...)";*
- Che l'art. 40 del D. Lgs 30.03.2001, n. 165, così come sostituito dall'art. 54 del D.Lgs. n. 150/2009 dispone:
 - ✓ al comma 3-quinques che *" (...) le pubbliche amministrazioni non possono in ogni caso sottoscrivere in sede decentrata contratti collettivi integrativi in contrasto con i vincoli e con i limiti risultanti dai contratti collettivi nazionali o che disciplinano materie non espressamente delegate a tale livello negoziale ovvero che comportano oneri non previsti negli strumenti di programmazione annuale o pluriennale di ciascuna amministrazione. Nei casi di violazione dei vincoli o dei limiti di competenza imposti dalla contrattazione nazionale o dalle norme di legge, le clausole sono nulle, non possono essere applicate e sono sostituite ai sensi degli articoli 1339 e 1419, secondo comma, del codice civile";*
 - ✓ al comma 3 sexies che *" (...) a corredo di ogni contratto integrativo le pubbliche amministrazioni redigono una relazione tecnico-finanziaria ed una relazione illustrativa, utilizzando gli schemi appositamente predisposti e resi disponibili tramite i rispettivi siti istituzionali dal Ministero dell'economia e delle finanze di intesa con il Dipartimento della funzione pubblica. Tali relazioni vengono certificate dagli organi di controllo di cui all'articolo 40-bis, comma 1";*
- Che l'art. 40 bis del D. Lgs. 30/03/2001, n. 165, così come sostituito dall'art. 55 del D. Lgs. n. 150/2009, dispone che *"il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva*





integrativa con i vincoli di bilancio e quelli derivanti dall'applicazione delle norme di legge, con particolare riferimento alle disposizioni inderogabili che incidono sulla misura e sulla corresponsione dei trattamenti accessori è effettuato dal collegio dei revisori dei conti, dal collegio sindacale, dagli uffici centrali di bilancio o dagli analoghi organi previsti dai rispettivi ordinamenti. Qualora dai contratti integrativi derivino costi non compatibili con i rispettivi vincoli di bilancio delle amministrazioni, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 40, comma 3-quinquies, sesto periodo";

- Che in data 19 luglio 2012, con circolare n. 25, il M.E.F., Dipartimento della Ragioneria dello Stato, ha predisposto e resi noti gli schemi della relazione illustrativa e di quella tecnico-finanziaria che devono corredare il contratto decentrato integrativo e devono essere certificate dall'Organo di controllo;

Preso atto della nota del Coordinatore della RSU del Consiglio regionale della Calabria Salvatore Cotronei, pervenuta via mail a questo Collegio il 15/02/2016 ed acquisita con prot. n. 51 del 15/02/2016, avente ad oggetto: *"Ripartizione del Fondo risorse decentrate – CCDI 2016. Personale non dirigente del Consiglio regionale della Calabria,*

Vista la determinazione R.G. 85 del 11/02/2016 adottata dal Dirigente del Settore Risorse Umane avente ad oggetto: *"Costituzione del fondo per la contrattazione integrativa per l'anno 2016"*, acquisita con prot. n. 55 del 17/02/2016;

Vista la determinazione R.G. 340 del 25/07/2016 adottata dal Dirigente del Settore Risorse Umane avente ad oggetto: *"Costituzione del fondo per la contrattazione integrativa per l'anno 2016"- Rettifica determinazione R.G. n. 85 dell'11.02.2016"*, acquisita con prot. n. 187 del 25/07/2016;

Considerato che con nota prot. n. 31535 del 05/08/2016 il Settore Bilancio e Ragioneria del Consiglio regionale della Calabria ha trasmesso a questo Collegio la *"Preintesa CCDI per il personale del comparto – anno 2016"*, *corredata dalla relazione illustrativa e tecnico-finanziaria, redatta e siglata nella seduta di delegazione trattante del 02/08/2016"*;

Richiamata la Guida Aran 2013, relativa alla procedura della contrattazione decentrata integrativa nel Comparto Regioni-Enti Locali;

Osservato che:

- nei mesi di dicembre 2013 e gennaio 2014 è stata condotta, da parte del M.E.F., un'ispezione amministrativo-contabile ai sensi dell'articolo 60 del D. Lgs. n. 165/2001 e dell'articolo 14, comma 1, lettera d), della Legge n. 196/2009;
- nelle relazioni datate 17 e 18 febbraio 2014 e redatte dagli Ispettori del M.E.F. sono contenuti molteplici rilievi riguardanti la spesa del personale, nonché la costituzione e l'utilizzo del fondo per il salario accessorio per gli anni 2008-2012;
- il Consiglio regionale, unitamente alla Giunta regionale, ha proposto le proprie controdeduzioni ai risultati dell'attività ispettiva di cui sopra e che, a tutt'oggi, tale procedura non è stata ancora conclusa;
- il Consiglio regionale ha aderito al Decreto Salva Roma, al fine di recuperare gli sforamenti riguardanti l'erogazione del fondo per la contrattazione integrativa decentrata per gli anni





2009-2012, per la parte quantificata in autotutela nella determinazione R.G. n. 329 del 24/06/2014;

- l'importo del fondo per la contrattazione integrativa, quantificato dal Consiglio regionale a seguito di quanto evidenziato da questo Collegio, relativamente alle risorse stabili, rispetta quello espresso dal M.E.F. nella propria relazione;

Esaminata la pre-intesa e la relazione illustrativa al C.C.D.I. – Personale del Comparto relativa all'anno 2016, il Collegio è dell'avviso che sarebbe indispensabile, per una compiuta valutazione delle stesse che si tenga conto:

1. dell'art. 13 del C.C.D.I., denominato "*Criteri per la produttività (performance organizzativa e individuale)*", il rispetto delle varie procedure stabilite dai punti 10, 11 e 12, preliminari alla quantificazione degli importi da erogare;
2. della distinzione tra i diversi profili giuridici e dell'indicazione della preventiva obbligatoria assegnazione degli obiettivi;
3. dell'art. 12 del C.C.D.I., denominato "*Criteri per la remunerazione di maneggio valori, particolari responsabilità, di attività svolte in particolare condizione di disagio e di rapporti con il pubblico*", al capoverso "*Compensi per specifiche responsabilità*", in relazione alla procedura e di attribuzione e di attestazione formale da parte del Dirigente di assegnazione.

Tutto ciò premesso e considerato, il Collegio, nell'espletare i controlli ai sensi dell'art. 3 bis, comma 1, lett. e) della Legge Regionale n. 2/2013 e dell'art. 40 bis del D.Lgs. 165/2001, non rileva altre osservazioni in merito alla nota in esame, raccomandando all'Amministrazione il rispetto di quanto contestato dal MEF nella richiamata ispezione, in ordine alla corresponsione delle indennità di posizione ai dipendenti incaricati di Posizioni Organizzative e Alta Professionalità, oggetto di controdeduzioni da parte dell'Ente e ancora all'esame della Corte dei Conti.

Invita, altresì, l'Amministrazione a valutare "con estrema cautela", nel rispetto delle norme contrattuali previste dagli artt. 8, 9 e 10 del CCNL 31.03.1999, l'opportunità di procedere al recupero di eventuali somme non spettanti ed erogate negli anni 2013, 2014 e 2015. Infine, relativamente alle Progressioni Economiche Orizzontali, prende atto dell'accordo sui criteri generali con i quali si disciplinano le procedure selettive.

Del che si è redatto il presente verbale che viene letto, chiuso, confermato e sottoscritto alle ore 13,30.

F.to

Il Collegio dei Revisori dei Conti della Regione Calabria

Prof.ssa Filomena Maria Smorto

Dott. Alberto Porcelli

Dott. Francesco Malara

Copia del presente verbale è trasmesso al Presidente della Giunta regionale della Calabria, al Presidente del Consiglio regionale della Calabria, al Presidente della sezione regionale di controllo della Corte dei Conti, al Segretario Generale del Consiglio regionale, al dirigente del Settore Risorse Umane e al responsabile dell'Ufficio Finanziario del Consiglio regionale.






CONSIGLIO REGIONALE DELLA CALABRIA
SETTORE SEGRETERIA UFFICIO DI PRESIDENZA

Il Dirigente della Segreteria dell' Ufficio di presidenza, trasmette in data odierna copia della presente determinazione ai soggetti indicati nella stessa, per il seguito di competenza.


Addi 25.07.2016

SETTORE SEGRETERIA
 UFFICIO PRESIDENZA
 Dirigente
 Avv. Enzo C. Iudani



Copia della presente determinazione è pubblicata, mediante affissione all'albo, dal 25.07.2016 al 03.08.2016 per 15 giorni consecutivi.

IL RESPONSABILE



La presente copia è conforme all'originale.

Addi _____

IL RESPONSABILE



CONSIGLIO REGIONALE DELLA CALABRIA
SEGRETARIATO GENERALE
AREA FUNZIONALE GESTIONE
SETTORE RISORSE UMANE

REG. PART.RE N. 203 DEL 20.07.2016	DETERMINAZIONE	REG. GEN.LE N. <u>360</u> DEL <u>25/7/2016</u>
--	----------------	--

Visto: IL SEGRETARIO GENERALE
 (Dott. Maurizio Priolo)



Visto: Il Dirigente dell'Area
 (Dott. Maurizio Priolo)



SETTORE BILANCIO E RAGIONERIA
 BILANCIO 2016

(U) Miss. 1 Prg. 10 Tit. 1 Cap. 122 Art. 122

(E) Tit. _____ Cap. _____ Art. _____

P.D.C. 0.1.01.01.01.004

Pren.ne Det.ne € _____

Impegno Det.ne € 2.602.569,39

Accertamento Det.ne € _____

Parere conformità:

Si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria.

Addi 22 LUG. 2016

Il Dirigente
DR. MAURIZIO PRIOLO



Pren.ne n. _____ del _____

Impegno n. 178/2016 del 22 LUG. 2016

Accer.to n. _____ del _____

OGGETTO: Costituzione del fondo per la contrattazione integrativa per l'anno 2016 - Rettifica determinazione R.G. n. 85 dell'11.02.2016

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE
 (Dott. Dasecca Filippo Guglielmo)



SETTORE SEGRETERIA UFFICIO DI PRESIDENZA

PROT. DI RICEZIONE N. 2625 DEL 25-7-16

CLASSIFICAZIONE 03-03-03-01

DATA PRESA IN CARICO 25.7.16

SETTORE RISORSE UMANE

DATA..... 26-07-16.....

PRESA IN CARICO

FIRMA _____



PREMESSO:

CHE Il Consiglio regionale della Calabria con legge regionale n. 4/2012, in attuazione del D.Lgs. n.150/2009, ha approvato le nuove misure in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro nonché di efficienza e trasparenza dell'amministrazione del Consiglio regionale;

CHE con deliberazione dell'U.P. n. 71 del 17 dicembre 2015 sono stati approvati gli obiettivi strategici per il triennio 2016-2018;

CHE con deliberazione dell'U.P. n. 38 del 30 aprile 2014 è stato approvato il "Piano della Performance" del Consiglio regionale per il triennio 2014/2016;

CHE con atto di indirizzo contenuto nella deliberazione U.P. n. 70 del 17 dicembre 2013, nel quadro di un sostanziale contenimento della spesa, nel rispetto ed in conformità alle norme contrattuali in materia, si è dato mandato al Segretario Generale, previa una complessiva ricognizione del trattamento economico accessorio di tutto il personale che presta servizio presso il Consiglio regionale, di adottare tutti gli atti necessari alla verifica e definizione di un unico fondo per la contrattazione integrativa del personale della struttura burocratica, del Co.Re.Com. e dei dipendenti ex L.R. n. 25/2001;

CHE con determinazione R.G. n. 329 del 24.06.2014 il Segretario Generale ha provveduto a prendere atto dell'attività di revisione dei fondi per la contrattazione integrativa dell'ente e alla conseguente ricostituzione del fondo per la contrattazione integrativa relativa al comparto per gli anni dal 2004 al 2013;

CHE a seguito di tale attività di ricostituzione è emerso il mancato rispetto dei vincoli finanziari posti alla contrattazione collettiva integrativa per gli anni evidenziati nel prospetto annuale allegato 2) alla determinazione R.G. n. 329 del 24.06.2014;

PRESO ATTO dei rilievi emersi, in tema di Costituzione dei fondi per le risorse decentrate relativi agli anni 2013 e 2014, nel verbale del Collegio dei Revisori dei Conti n 59 del 16 luglio 2015 in esito alla trasmissione all'organo di revisione delle pretese dei CCDI 2013 e 2014 e delle rispettive relazioni illustrative e tecnico finanziarie nel quale il medesimo organo richiama l'opportunità di procedere con estrema cautela all'applicazione dei predetti CCDI;

RILEVATO CHE la Sezione regionale di Controllo per la Lombardia con deliberazione n. 224/2015 è intervenuta sulla base delle valutazioni espresse, in sede di controllo, dal Collegio dei revisori dei conti, sul rendiconto consuntivo 2013, relativamente all'irregolare erogazione di emolumenti economici accessori, quali indennità non previste dal ccnl di comparto, ovvero erogazioni non coerenti con la disciplina di riferimento. I giudici evidenziano, che con l'art. 4 del d.l. 16/2014 convertito nella l. 68/2014, il legislatore ha posto un limite alla sanatoria per gli emolumenti erogati in modo difforme dalla legge o dal contratto collettivo, fissato per gli enti locali al 31 dicembre 2012, termine ultimo di adeguamento alla nuova disciplina del d.lgs 150/2009. Ne discende che gli anni successivi non sono coperti, ratione temporis, dal regime di favore previsto dalla citata disposizione e pertanto le clausole del contratto che hanno fondato l'erogazione di emolumenti in contrasto con la legge o con il ccnl, successive, al 31 dicembre 2012 "qualificano come indebito il pagamento effettuato a favore del dipendente, nei cui confronti deve essere operato il relativo recupero". Inoltre, a parere dei giudici, al fine di evitare di perpetrare nel tempo l'erogazione di emolumenti non conformi ai precetti e ai principi posti dal dlgs 165/2001 e 150/2009, è necessario provvedere all'adeguamento del contratto integrativo al fine di eliminare in radice i compensi non più rispondenti al dettato legislativo;

CHE con precedente determinazione R.G. n. 85 dell'11.02.2016 si è provveduto alla Costituzione del fondo per la contrattazione integrativa per l'anno 2016 in continuità amministrativa con l'attività di revisione dei fondi per la contrattazione integrativa dell'ente e alla conseguente ricostituzione dei fondi per la contrattazione integrativa degli anni precedenti, attuata con determinazione del Segretario Generale R.G. n. 329 del 24.06.2014 e le successive costituzioni succedutesi negli anni 2014 e 2015;

CHE in sede di costituzione del fondo 2016 effettuata con determinazione R.G. n. 85 dell'11.02.2016 si è proceduto alla neutralizzazione di tutte quelle risorse il cui appostamento nel fondo per le risorse decentrate presupponeva una preventiva valutazione del rispetto dei vincoli imposti in materia di spesa del personale e vincoli di bilancio dalla normativa tempo per tempo vigente e segnatamente le risorse aggiuntive di cui alle delibere U.P. n. 50 del 27.09.2000 e n. 77 del 17.10.2000 con la riserva di destinare le stesse al finanziamento degli istituti della contrattazione decentrata solo qualora dovessero essere accolte le controdeduzioni proposte alla relazione dell'ispettore M.e.f.;

PRESO ATTO CHE il Collegio dei revisori dei conti con il verbale n. 104 del 5 maggio 2016, nell'esitare il parere rispetto ai CCDI 2013 e 2014, ha testualmente sottolineato che "la inclusione nel fondo delle risorse appostate con le deliberazioni dell'Ufficio di Presidenza nn. 50 e 77 del 2000, è subordinata sia ad un effettivo risparmio attuale, derivante dalla non copertura dei posti della dotazione organica, sia alla presenza di atti dedicati, che ne autorizzino l'inclusione stessa in modo specifico, tempo per tempo, non potendosi considerare le medesime risorse consolidate e, pertanto, aventi il carattere della stabilità";

RITENUTO CHE alla luce del parere espresso nel verbale del Collegio dei revisori dei conti n 104 del 5 maggio 2016, ed in assenza di alcun atto dedicato, che autorizzi per l'anno 2016 l'inclusione delle risorse appostate con le deliberazioni dell'Ufficio di Presidenza nn. 50 e 77 del 2000, si debba procedere alla rettifica della determinazione R.G. n. 85 dell'11.02.2016 e procedere alla Costituzione del fondo per la contrattazione integrativa per l'anno 2016 escludendo dalla costituzione del fondo le risorse individuate nelle due deliberazioni U.P. sopra citate;



VISTA la legge regionale 4 febbraio 2002, n. 8;

VISTO il D.Lgs. n.165/2001 e s.m.i.;

VISTA la delibera dell' U.P. n. 67 del 18.04.2001;

VISTA la legge regionale 4 settembre 2001, n.19 e s.m.i.;

VISTA la Legge Regionale 6 aprile 2011, n.11 recante "Istituzione del Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Calabria e norme per la pubblicazione degli atti", ed in particolare gli articoli 5 e 9;

DETERMINA

Per quanto in narrativa premesso che qui si intende integralmente riportato e confermato di:

- Rettificare la precedente determinazione R.G. n. 85 dell'11.02.2016 e prendere atto della nuova quantificazione del fondo per la contrattazione decentrata integrativa per l'anno 2016, come esposto nell'allegato 1) parte integrante del presente provvedimento, in € 2.601.173,52;
- Ridurre l'importo complessivo del fondo per l'anno 2016, della somma di € 198.569,61 per il recupero da effettuarsi per lo sfioramento accertato durante l'anno 2012, allegato 2) della determinazione del Segretario Generale R.G. n. 329 del 24.06.2014;
- Costituire il fondo per la contrattazione decentrata integrativa per l'anno 2016, nella misura di € 2.402.549,39 come esposto nell'allegato 1) parte integrante del presente provvedimento;
- Di dare atto che per l'anno 2016 ai sensi dell'Art. 1 comma 236 della legge di Stabilità 2016 si prevede una decurtazione delle risorse destinate alla contrattazione decentrata di € 15.120,00 sulla base delle cessazioni previste per l'anno in corso ed è suscettibile di adeguamento in sede di rilevazione di fine anno;
- Di dare mandato al Servizio Bilancio e Ragioneria di procedere all'impegno della somma complessiva di € 2.402.549,39 (Duemilioni quattrocento due milacinquecento quarantatré e 39/100) imputandola alla Missione 01 Programma 10 Titolo 017 Capitolo 41122 Articolo 122 - P.D.C. 1.01.01.01.004 del bilancio 2016-2018 del Consiglio regionale, con scadenza nell'esercizio 2016, che ne presenta la necessaria disponibilità; sul cap. 4 art. 1 sub 122 p.d.c. 1.01.01.01.004;
- Comunicare, per la dovuta informazione, il presente atto alle OO.SS. ed alla R.S.U. Aziendale
- Dare atto che l'utilizzo delle risorse di cui al presente atto è demandato alla contrattazione decentrata integrativa per la parte eccedente le somme già vincolate per la liquidazione dell'indennità di comparto di cui all'art. 33, comma 4 lett.b) e c) del CCNL del 22.01.2004 e delle progressioni economiche orizzontali di cui all'art. 17, comma 2 lett b) del CCNL dell'1/04/1999;

Trasmettere per i provvedimenti di competenza copia del presente provvedimento:

- Al Segretario Generale
- Al Dirigente del Servizio Bilancio e Ragioneria per il seguito di competenza e per gli adempimenti di cui alla circolare del Collegio dei Revisori dei Conti prot. n 49084 del 19.11.2014;
- Al Dirigente del Settore "Segreteria Ufficio di Presidenza";
- Al Dirigente del Settore Risorse Umane successivamente all'apposizione del numero di registro generale;;
- Alle OO.SS ed alle R.S.U.

Dare atto che il presente provvedimento, formulato alla stregua della istruttoria compiuta dalle strutture competenti sarà pubblicato sul B.U. della Regione Calabria.

Il Dirigente del Settore
Dot. Maurizio AL PRATICO



DATO ATTO CHE:

- l'Art. 1 comma 236 della legge di Stabilità 2016 sancisce che "Nelle more dell'adozione dei decreti legislativi attuativi degli articoli 11 e 17 della legge 7 agosto 2015, n. 124, con particolare riferimento all'omogeneizzazione del trattamento economico fondamentale e accessorio del la dirigenza, tenuto conto delle esigenze di finanza pubblica, a decorrere dal 1° gennaio 2016 l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2015 ed è, comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio, tenendo conto del personale assumibile ai sensi del la normativa vigente."
- Ai sensi dell'art. 4 della Legge n. 68/2014 "Le regioni e gli enti locali che non hanno rispettato i vincoli finanziari posti alla contrattazione collettiva integrativa sono obbligati a recuperare integralmente, a valere sulle risorse finanziarie a questa destinate, rispettivamente al personale dirigenziale e non dirigenziale, le somme indebitamente erogate mediante il graduale riassorbimento delle stesse, con quote annuali e per un numero massimo di annualità corrispondenti a quelle in cui si è verificato il superamento di tali vincoli";

ATTESO CHE ai sensi dell'art. 4 della Legge n. 68/2014, per come previsto nella determinazione R.G. n. 329 del 24.06.2014 si deve provvedere alla decurtazione di € 198.569,61 corrispondente allo sfioramento registrato nell'anno 2012;

RICHIAMATI i Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro del personale non dirigente del Comparto delle Regioni e delle Autonomie Locali

- 1998 -2001 (biennio economico 1998-1999) sottoscritto in data 01/04/1999;
- del 14/09/2000 cosiddette code contrattuali;
- Per il biennio economico 2000/2001 sottoscritto in data 05/10/2001;
- Per il biennio economico 2002-2003 sottoscritto in data 22/01/2004;
- Per il biennio economico 2004/2005 sottoscritto in data 09/05/2006;
- Per il biennio economico 2006/2007 sottoscritto in data 11/04/2008;
- Per il biennio economico 2008/2009 sottoscritto in data 31/07/2009;

VISTI:

- L'art. 31 comma 1 del C.C.N.L. 22.1.2004 il quale dispone che, presso ogni ente, siano annualmente previste le risorse finanziarie destinate all'incentivazione delle politiche di sviluppo delle risorse umane e al sostegno di iniziative rivolte a migliorare la produttività, l'efficienza e l'efficacia dei servizi;
- Gli artt. 31 e 32 del CCNL del 22.01.2004, come integrati dal CCNL del 09.05.2006, che distingue le risorse decentrate in due categorie:
 1. risorse decentrate stabili, che presentano la caratteristica di "certezza, stabilità e continuità", la cui quantificazione non è suscettibile di "variazioni annuali" se non in presenza di specifiche prescrizioni normative;
 2. risorse decentrate variabili, che presentano la caratteristica della "eventualità e variabilità" e che, quindi, hanno validità esclusivamente per l'anno in cui vengono definite e rimesse a disposizione del Fondo;
- Gli art. 4 CCNL del 09.05.2006; art. 8 CCNL dell'11.04.2008 e art. 4 CCNL del 31.07.2009;

CONSIDERATO CHE ai fini dell'avvio della trattativa per la definizione dei criteri per la destinazione del fondo per le politiche di sviluppo delle risorse e la produttività per l'anno 2016, tenendo conto del D.Lgs. 150/2009, c.d. "Decreto Brunetta", come modificato dal D. Lgs. 14/2011, è necessario procedere alla relativa costituzione tenendo conto che lo stesso si articola in risorse stabili (art. 31, comma 2) e risorse decentrate variabili (art. 31, comma 3) che presentano le seguenti caratteristiche:

- a) le risorse decentrate stabili, determinate nell'anno 2003 in base alla relativa disciplina contrattuale, e con le integrazioni previste dall'art. 32, commi 1 e 2, sono definite in un unico importo che resta confermato, con le stesse caratteristiche, anche per gli anni successivi - richiamando le disposizioni contrattuali previgenti dalla cui applicazione deriva la corretta costituzione del fondo per il salario accessorio (comma 2);
- b) l'incremento delle risorse stabili previsto dall'art. 15 comma 5 del CCNL 01.04.1999 e s.m.i., per gli effetti correlati all'incremento delle dotazioni organiche, è definito nel rispetto della disciplina contrattuale e delle due condizioni:
 - Aumento del numero complessivo di posti di dotazione organica dell'ente;
 - Assunzione di nuovo personale sui posti di nuova istituzione realizzato seguendo, per la quantificazione dell'incremento, il criterio del rapporto proporzionale come da orientamento applicativo ARAN RAL 077;
- c) le risorse decentrate variabili sono quelle aventi carattere di eventualità e variabilità e sono determinate annualmente secondo quanto prescritto dall'art. 15 del CCNL 1/4/1999, commi 1 lett. d), e), k), m), n); 2 e 5 per gli effetti non correlati all'incremento delle dotazioni organiche, ivi compresi gli incrementi derivanti dall'ampliamento dei servizi e dalle nuove attività;

RITENUTO di dover procedere alla costituzione del fondo per la contrattazione integrativa relativa al personale del comparto per l'anno 2016 tenendo conto dei vincoli imposti dalla summenzionata normativa in caso di mancato rispetto dei vincoli finanziari;

VISTA la Circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 12 del 15.04.2011;

DATO ATTO CHE:

- La quantificazione delle risorse decentrate avviene in assenza del CCNL per l'anno 2016;
- L'attività di costituzione del Fondo Risorse Decentrate costituisce atto unilaterale dell'Amministrazione, non soggetto a concertazione o contrattazione, in conformità alle vigenti disposizioni di legge e di contratto collettivo di lavoro ferma restando l'informativa sindacale;
- L'articolazione del fondo delle risorse decentrate per l'anno 2016 è quantificato nella misura di cui all'allegato 1);
- L'importo complessivo del fondo 2016 non supera l'importo del fondo 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 e 2015 risultante dalla revisione provvisoria effettuata con l'ausilio del prospetto per la gestione delle risorse integrative predisposto dall'ARAN e dalla R.G.S.;

VISTA la delibera U.P. n. 48 del 28 settembre 2015 con la quale a far data dal 01 ottobre 2015 è stato conferito allo scrivente dr. Maurizio Alessandro Praticò l'incarico di dirigente del settore risorse umane;

VISTO il CCDI vigente;

VISTE le LL.RR. nn. 5/91; 8/96; e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la D.C.R. n. 123 del 01.08.2011;





Faint, illegible text, likely bleed-through from the reverse side of the page.

Faint, illegible text, likely bleed-through from the reverse side of the page.

Faint, illegible text, likely bleed-through from the reverse side of the page.

Faint, illegible text, likely bleed-through from the reverse side of the page.

Faint, illegible text, likely bleed-through from the reverse side of the page.

Consiglio Regionale della Calabria
Area Funzionale Gestione
Settore Risorse Umane

Fondo risorse contrattazione integrativa 2016			
DESCRIZIONE			
Risorse stabili			
UNICO IMPORTO CONSOLIDATO ANNO 2003 - (ART. 31 C.2 CCNL 2002-05)	1.439.238,89	1.439.238,89	1.439.238,89
INCREMENTI CCNL 2002-05 - (ART. 32 CC. 1,2,7)	59.951,47	59.951,47	59.951,47
INCREMENTI CCNL 2004-05 - (ART. 4, CC. 1,4,5 PARTE FISSA)	40.275,42	40.275,42	40.275,42
INCREMENTI CCNL 2006-09 - (ART. 8, CC. 2,5,6,7 PARTE FISSA)	58.592,29	58.592,29	58.592,29
RISPARMI EX ART. 2 C. 3 D.LGS 165/2001			
RIDETERMINAZIONE PER INCREMENTO STIPENDIO - (DICHIARAZIONE CONGIUNTA N.14 CCNL 2002-05 - N.1 CCNL 2008-09)	9.399,00	9.399,00	9.399,00
INCREMENTO PER RIDUZIONE STABILE STRAORDINARIO - (ART. 14 C.1 CCNL 1998-2001)			
INCREMENTO PER PROCESSI DECENTRAMENTO E TRASFERIMENTO FUNZIONI - (ART.15, C.1, INCL. I), CCNL 1998-2001)			
INCREMENTO PER RIORGANIZZAZIONI CON AUMENTO DOTAZIONE ORGANICA - (ART.15, C.5, CCNL 1998-2001 PARTE FISSA)	1.243.735,30	1.243.735,30	1.243.735,30
RIA E ASSEGGNI AD PERSONAM PERSONALE CESSATO - (ART. 4, C.2, CCNL 2000-01) - DAL 2011	69.358,84	69.358,84	72.518,36
RIDUZIONI FONDO PER PERSONALE ATA, POSIZIONI ORGANIZZATIVE, PROCESSI ESTERNALIZZAZIONE (con segno meno)			
DECURTAZIONI DEL FONDO - PARTE FISSA		307.417,21	15.120,00
CONSOLIDAMENTO DECURTAZIONE ANNI 2011-2014 DAL 2015 IN POI			307.417,21
TOTALE RISORSE STABILI	2.920.551,21	2.613.134,00	2.616.293,52
Risorse variabili soggette al limite			
SPONSORIZZAZIONI, ACCORDI COLLABORAZIONE, ECC. - (ART. 43, L. 449/1997; ART. 15, C.1, INCL. D), CCNL 1998-2001)			
RECUPERO EVASIONE ICI - (ART. 4, C.3, CCNL 2000-2001; ART. 3, C. 57, L.662/1996, ART. 59, C.1, INCL. P), D.LGS 449/1997)			
SPECIFICHE DISPOSIZIONI DI LEGGE - (ART. 15 C. 1 INCL. K) CCNL 1998-01)			
INTEGRAZIONE FONDO CCIAA IN EQUILIBRIO FINANZIARIO - (ART. 15, C.1, INCL. N), CCNL 1998-2001)			
NUOVI SERVIZI E RIORGANIZZAZIONI SENZA AUMENTO DOTAZIONE ORGANICA - (ART.15, C.5, CCNL 1998-2001 PARTE VARIABILE)			
INTEGRAZIONE 1,2% - (ART. 15, C.2, CCNL 1998-2001)			
MESSI NOTIFICATORI - (ART. 54, CCNL 14.9.2000)			
COMPENSI PROFESSIONALI LEGALI IN RELAZIONE A SENTENZE FAVOREVOLI - (ART. 27, CCNL 14.9.2000)			
DECURTAZIONI DEL FONDO - PARTE VARIABILE			
Totale Risorse variabili soggette al limite			
Risorse variabili NON soggette al limite			
ECONOMIE FONDO ANNO PRECEDENTE - (ART. 17, C.5, CCNL 1998-2001)			
ECONOMIE FONDO STRAORDINARIO CONFLUITE - (ART. 14, C.4, CCNL 1998-2001)			
QUOTE PER LA PROGETTAZIONE - (ART. 15, C.1 LETT. K), CCNL 1998-2001; ART. 92, CC. 5-6, D.LGS 163/2000)			
COMPENSI PROFESSIONALI LEGALI IN RELAZIONE A SENTENZE FAVOREVOLI - (ART. 27, CCNL 14.9.2000)			
RECUPERO SOMME ART. 4 DEL D.L. 16/2014		93.632,63	158.531,43
RISORSE PIANI RAZIONALIZZAZIONE E RIQUALIFICAZIONE SPESA - (ART. 15, COMMA 1, INCL. K); ART. 16, COMMI 4 E 5, DL 99/2011)			
Totale Risorse variabili NON soggette al limite		93.632,63	158.531,43
TOTALE RISORSE VARIABILI		93.632,63	158.531,43
TOTALE	2.920.551,21	2.519.501,37	2.457.762,09

TOTALE DEPURATO DELLE VOCI NON SOGGETTE AL VINCOLO	2.920.551,21	2.613.134,00	2.616.293,52	2.604.173,52
FONDO POSIZIONI ORGANIZZATIVE FINANZIATO DA BILANCI IN ENTI SENZA LA DIRIGENZA				
TOTALE DEPURATO DELLE VOCI NON SOGGETTE AL VINCOLO	2.920.551,21	2.613.134,00	2.616.293,52	2.604.173,52

Calcolo delle riduzioni previste

Decurtazione per effetto della riduzione di personale (unità):

PERSONALE A INIZIO ANNO (al 1 gennaio)	385	346	345	344
PERSONALE A FINE ANNO (al 31 dicembre)	382	346	344	342
PERSONALE DELL'ANNO CON METODO DELLA SEMISOMMA	383,50	343,00	345,00	343,00
PERCENTUALE DI RIDUZIONE DEL LIMITE		10,56%		0,58%
LIMITE 2010 ADEGUATO ALLA EVENTUALE RIDUZIONE DI PERSONALE		2.612.141		2.601.119
RICUZIONE DA APPORTARE AL FONDO		993,00		54,52
di cui: per applicazione limite		-		-
di cui: per riduzione limite a seguito della riduzione di personale		993,00		54,52

TOTALE CONSISTENZA FONDO	€ 2.612.141,00	€ 2.616.294	€ 2.601.119,00
Recupari Salvaroma	€ 93.632,63	€ 158.531,43	€ 198.569,61
Totale delle risorse disponibili	€ 2.518.508,37	€ 2.457.762,09	€ 2.402.549,39

IL FUNZIONARIO
Dott. Filippo Guglielmo Davoli



IL DIRIGENTE DEL SETTORE
RISORSE UMANE
(Avv. Maurizio Alessandro Pratico)

